

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE
COORDINATI CON I RELATIVI EMENDAMENTI

•

PAGINA BIANCA

ART. 1.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un nuovo testo del codice di procedura penale, udito il parere di una Commissione composta da otto senatori e otto deputati nominati dai Presidenti delle rispettive Assemblee, da due magistrati, anche a riposo, designati dal Consiglio superiore della magistratura, da due professori ordinari di materie giuridiche nelle università, designati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione, da due avvocati, designati dal Consiglio nazionale forense, da quattro membri, di cui uno appartenente al Consiglio di Stato, uno alla Corte dei conti e uno all'Avvocatura dello Stato, designati dal Presidente del Consiglio dei ministri, e da tre membri designati dal Ministro di grazia e giustizia.

I membri non parlamentari della Commissione sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia.

La Commissione è assistita da una segreteria che sarà costituita e nominata dal Ministro di grazia e giustizia.

Pag. 248-279-307

GUIDI. Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

« È costituita una commissione parlamentare speciale presso la Camera dei deputati per la formulazione e l'approvazione del testo del codice di procedura penale sulla base dei seguenti criteri informativi della legge ».

Pag. 248-275-279

SPAGNOLI. Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

« La Camera, approvati i seguenti criteri informativi della legge, deferisce alla Commissione giustizia la formulazione definitiva degli

articoli del codice di procedura penale, riservandosi l'approvazione finale del testo di riforma ai sensi dell'articolo 85 del proprio Regolamento ».

Pag. 249-254-275-279

PENNACCHINI. *Sostituire l'articolo 1 con il seguente:*

« Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un nuovo testo del codice di procedura penale, udito il parere di una commissione composta da quindici senatori e quindici deputati nominati dai Presidenti delle rispettive Assemblee, da tre magistrati di corte di cassazione, anche a riposo, designati dal Consiglio superiore della magistratura, da un magistrato militare di grado equiparato a consigliere di corte di cassazione, o superiore, designato dalla procura generale militare della Repubblica, da tre professori ordinari di materie giuridiche nelle università, anche a riposo, designati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione, da tre avvocati patrocinanti in cassazione, designati dal Consiglio nazionale forense, da dieci membri designati dal Presidente del Consiglio dei ministri dei quali due appartenenti al Consiglio di Stato, di rango non inferiore a presidente di sezione, anche a riposo, due alla Corte dei conti, di rango non inferiore a presidente di sezione, anche a riposo, due all'Avvocatura dello Stato, di rango non inferiore a sostituto avvocato dello Stato, anche a riposo.

I membri non parlamentari della commissione, sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro di grazia e giustizia.

La commissione è assistita da una segreteria che sarà costituita e nominata dal Ministro di grazia e giustizia.

La commissione adotta le sue decisioni a maggioranza. Il parere espresso dalla commissione è vincolante ».

Pag. 249-280-300

GALDO. *Sostituire l'articolo 1 con il seguente:*

« Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un nuovo testo del codice di procedura penale, udito il parere di una commissione composta da tredici senatori e tredici deputati, nominati dai Presidenti delle rispettive Assemblee, da quattro magistrati, anche a riposo, designati dal Consiglio superiore della magistratura, da quattro professori ordinari di materie giuridiche nelle università designati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione, da quattro avvocati designati dal Consiglio nazionale forense, da otto membri designati dal Presidente del Consiglio dei ministri, di cui due appartenenti al Consiglio di Stato, due alla Corte dei conti, due all'Avvocatura dello Stato, uno alla giustizia militare.

Il parere espresso dalla commissione è vincolante. La commissione adotta le sue decisioni a maggioranza assoluta ».

Pag. 249-280

VALIANTE - FORTUNA. *Sostituire il primo comma dell'articolo 1 con il seguente:*

« Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un nuovo testo del codice di procedura penale, udito il parere di una commissione composta da dodici deputati e dodici senatori, nominati dai Presidenti delle rispettive Assemblee; da quattro magistrati anche a riposo, designati dal Consiglio superiore della magistratura; da tre professori ordinari di materie giuridiche nelle università designati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione; da tre avvocati designati dal Consiglio nazionale forense; da sette membri designati dal Presidente del Consiglio dei ministri, dei quali: uno appartenente alla giustizia militare di grado equiparato a consigliere di cassazione, due appartenenti al Consiglio di Stato ed alla Corte dei conti, anche a riposo, di qualifica non inferiore a consigliere, due appartenenti all'Avvocatura dello Stato, anche a riposo, di qualifica non inferiore a sostituto avvocato generale dello Stato ».

Pag. 268-275-281-291-294-299-304-306

AMATUCCI. *All'emendamento Valiante-Fortuna sopprimere le parole:*

« anche a riposo ».

Pag. 276

PENNACCHINI. *All'emendamento Valiante-Fortuna sostituire le parole: « udito il parere di una commissione » con le altre: « con l'assistenza ».*

Pag. 299

SPAGNOLI. *All'emendamento Valiante-Fortuna sostituire le parole: « dodici deputati e dodici senatori » con le altre: «quindici deputati e quindici senatori ».*

Pag. 304

PENNACCHINI. *All'emendamento Valiante-Fortuna, dopo le parole: « dal Presidente del Consiglio dei ministri », aggiungere le altre: « su proposta del Ministro di grazia e giustizia ».*

Pag. 304-307

SPAGNOLI. *Dopo l'emendamento Valiante-Fortuna aggiungere il seguente:*

« La commissione adotta le sue decisioni a maggioranza. Il parere espresso dalla commissione è vincolante ».

Pag. 302-307

PRESIDENTE. *All'ultimo comma dell'articolo 1 del testo del disegno di legge sopprimere le parole:*

« che sarà ».

Pag. 307

(Testo approvato).

ART. 1.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un nuovo testo del codice di procedura penale, udito il parere di una commissione composta da dodici deputati e dodici senatori nominati dai Presidenti delle rispettive Assemblee; da quattro magistrati, anche a riposo, designati dal Consiglio superiore della magistratura; da tre professori ordinari in materie giuridiche nelle università, designati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione; da tre avvocati designati dal Consiglio nazionale forense; da sette membri designati dal Presidente del Consiglio dei ministri dei quali: uno appartenente alla giustizia militare di grado equiparato a consigliere di cassazione, due appartenenti al Consiglio di Stato e due alla Corte dei conti, anche a riposo, di qualifica non inferiore a consigliere e due appartenenti all'Avvocatura dello Stato, anche a riposo, di qualifica non inferiore a sostituto avvocato generale dello Stato.

I membri non parlamentari della commissione sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia.

La commissione è assistita da una segreteria costituita e nominata dal Ministro di grazia e giustizia.

Pag. 308

* * *

PREMESSA ALL'ART. 2.

RICCIO. Premettere al primo comma dell'articolo 2 i seguenti:

« È delegato il Governo ad emanare il codice del processo penale, emanando norme sull'intera materia e cioè:
condizioni di procedibilità e presupposti processuali;
competenza per materia, per territorio e per funzione, con considerazione non solo del criterio quantitativo della pena ma anche di quello qualitativo;
conflitti di giurisdizione e di competenza;
questioni pregiudiziali obbligatorie e facoltative;
natura monocratica e collegiale del giudice;
costituzione del giudice e partecipazione al giudizio;
partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia;

atti preliminari all'istruzione formale ed al giudizio;
 istruzione formale;
 procedimento di primo grado;
 procedimento direttissimo;
 procedimento per decreto;
 procedimento a seguito di istruzione formale e riapertura d'istruzione;
 atti preliminari al giudizio e dibattimento;
 procedimento contumacia;
 requisiti della sentenza;
 impugnazione in genere; appello, ricorso per cassazione;
 giudizio in sede di rinvio della cassazione;
 rapporti giurisdizionali con autorità straniere e riconoscimento delle sentenze penali straniere;
 rapporti tra giudizio penale e civile;
 rapporti tra giudizio penale e giudizio amministrativo e disciplinare;
 la materia relativa alla libertà personale dell'imputato;
 la natura del pubblico ministero e sue funzioni ed attribuzioni;
 la natura del difensore e sue attribuzioni;
 la costituzione di parte civile e giudizio civile inserito in quello penale;
 la connessione e la indivisibilità dei procedimenti;
 l'attività del giudice, delle parti, dei soggetti principali ed ausiliari;
 esecuzione penale;
 riapertura del rapporto processuale;
 mezzi straordinari di impugnazione, ricorso straordinario in cassazione e revisione;
 esecuzione delle misure di sicurezza.

Il codice del processo penale disciplinerà nelle forme, nei tempi, nei presupposti, nelle condizioni, nei modi, nei limiti, negli effetti, l'attività degli organi, dei soggetti e delle parti svolgentesi in continua collaborazione volta all'attuazione della giustizia penale.

Il codice del processo penale garantirà la piena libertà ed eguaglianza dei cittadini e si conformerà per i diritti della persona umana, alle norme della Costituzione ed a quelle di diritto internazionale generalmente riconosciute.

Il codice del processo penale si ispirerà ai principî e criteri seguenti:

1) Quanto all'*ordine* sarà strutturato in tre libri: il primo dedicato al processo, il secondo al procedimento di cognizione, il terzo al procedimento di esecuzione. Accanto agli organi della cognizione saranno precisati gli organi della esecuzione tra cui il giudice di sorveglianza.

2) Quanto alla *struttura* sarà stabilito da chi possa essere compiuto l'atto, quali mezzi di espressione debbano essere adoperati, quali condizioni di luogo e di tempo debbano essere osservate. Saranno fissati i poteri ed i loro limiti per l'adattabilità del procedimento, in specie per il giudizio direttissimo, per il giudizio per decreto e, del processo,

in particolare per l'attività preparatoria al dibattimento e per il dibattimento, alle esigenze della causa e del giudizio. Saranno indicati e regolati gli istituti della inesistenza e della nullità, della preclusione e della decadenza in riferimento alla inosservanza delle regole concernenti la forma, la posizione ed il contenuto dell'atto.

3) Quanto ai *caratteri* il procedimento si ispirerà ai principi di oralità, di immediatezza, di pubblicità, di concentrazione.

4) Quanto all'*essenza* ed al *contenuto* il procedimento sarà ispirato ai principi: del contraddittorio e della dialetticità del processo; della uguaglianza delle parti processuali; della obbligatorietà dell'azione; della indisponibilità ed irretrattabilità dell'azione; della libera ricerca delle prove e del libero convincimento del giudice. Sarà riconosciuta e regolata l'inesinguibilità dell'azione penale, sia nel senso che permarrà il diritto al giudizio in tutti i casi di estinzione del reato sia nel senso che sarà revocata in ogni caso di sopravvenienza di prove rilevanti per determinare un giudizio diverso.

5) Quanto alle *parti processuali* sarà definita la natura del pubblico ministero, quale organo del promovimento e della continuità dell'azione penale e quale consulente del giudice, e saranno determinate le sue funzioni, con l'esclusione di qualsiasi potere dispositivo e di qualsiasi atto giurisdizionale. Sarà definita, altresì, la natura del difensore, quale rappresentante o sostituto processuale ma anche quale parte pubblica e cioè difensore della libertà.

6) Quanto alla *libertà personale*, sarà riconosciuto il massimo delle garanzie processuali e sarà prevista l'immediata esecuzione di ogni provvedimento relativo alla libertà personale stessa. La carcerazione preventiva sarà considerata eccezionale e troverà giustificazione in necessità processuali o di difesa sociale; sarà limitato il massimo di durata in rapporto alle fasi ed ai gradi del procedimento. La libertà provvisoria sarà regolata indipendentemente dall'obbligatorietà del mandato di cattura, in considerazione della personalità dell'imputato e della pena già espiata.

7) Il codice del processo penale si ispirerà altresì ai seguenti principi: ».

Pag. 335-1021

* * *

ART. 2.

Il nuovo codice di procedura penale deve essere informato ai seguenti principi e criteri direttivi:

1) adeguamento ai principi risultanti dalla Costituzione;

Pag. 315-347

VALIANTE. *Sostituire l'alinea con il seguente:*

« Il nuovo codice di procedura penale deve essere adeguato ai principi della Costituzione, e inoltre informato ai seguenti principi e criteri direttivi ».

Pag. 316-347-352-364-365-366-367

GALDO. *Sostituire l'alinea con il seguente:*

« Il nuovo codice di procedura penale deve essere adeguato ai principi risultanti dalla Costituzione, e uniformato ai seguenti criteri innovativi ».

Pag. 348-1021

RICCIO. *Sostituire l'alinea con il seguente:*

« Il codice del processo penale garantirà la piena libertà ed eguaglianza dei cittadini e si conformerà per i diritti della persona umana, alle norme della Costituzione ed a quelle di diritto internazionale generalmente riconosciute.

Il codice del processo penale si ispirerà ai principi e criteri seguenti ».

Pag. 348-370

BOSISIO. *Sostituire l'alinea con il seguente:*

« Il nuovo codice di procedura penale per essere adeguato ai principi risultanti dalla Costituzione deve essere uniformato ai seguenti criteri ».

Pag. 316-348-370

GALDO. *All'alinea aggiungere dopo le parole:*

« Il nuovo codice di procedura penale deve essere informato ai seguenti principi e criteri direttivi » l'altra: « innovatori ».

Pag. 1023

BOSISIO. *Sopprimere il punto 1).*

Pag. 348

VALIANTE. *Sostituire il punto 1) con il seguente:*

« Adeguamento alle convenzioni internazionali relative ai diritti della persona e al processo penale ».

Pag. 316-347

GALDO. *Sostituire il punto 1) con il seguente:*

« Coordinamento con i principi e le norme previsti dalle convenzioni internazionali relative ai diritti della persona ed al processo penale ».

Pag. 348-1046

PENNACCHINI. *Sostituire l'alinea ed il punto 1) con il seguente:*

« Il nuovo codice di procedura penale deve essere informato ai principî della Costituzione ed alle convenzioni internazionali relative al processo penale.

Deve essere inoltre informato ai seguenti principî e criteri direttivi ».

Pag. 364

VALIANTE. *Sostituire l'alinea ed il punto 1) con il seguente:*

« Il nuovo codice di procedura penale deve essere adeguato ai principî della Costituzione ».

Pag. 364

BREGANZE. *All'emendamento Valiante sopprimere la parola:*

« nuovo ».

Pag. 365

GALDO. *All'emendamento Valiante sopprimere la parola:*

« nuovo ».

Pag. 365

GALDO. *All'emendamento Valiante sostituire le parole: « essere adeguato ai » con le altre: « deve attuare i ».*

Pag. 366

RICCIO. *All'emendamento Valiante sopprimere la parola:*

« inoltre ».

Pag. 360-366

GALDO. *Sostituire l'alinea ed il punto 1) con il seguente:*

« Il codice di procedura penale deve attuare i principî della Costituzione e inoltre essere informato ai seguenti criteri ».

Pag. 363-364-366

PENNACCHINI. *Alla fine dell'alinea aggiungere le seguenti parole:*

« e alle convenzioni internazionali relative al processo penale ».

Pag. 367

MARTUSCELLI. *Alla fine del punto 1), aggiungere le seguenti parole:*

« e ai principî sanciti dalle convenzioni internazionali concernenti il processo penale ».

Pag. 348-367-370

(Testo approvato).

Il codice di procedura penale deve essere adeguato ai principi della Costituzione e informato ai seguenti principi e criteri:

[Il punto 1) è stato assorbito nell'alinea].

Pag. 367-371

* * *

PUNTI 2 E 2-bis.

2) adozione di una disciplina intesa ad assicurare una maggiore semplificazione dello svolgimento del processo e ad accentuare i caratteri propri del sistema accusatorio;

Pag. 315-375-385-386

VALIANTE. *Sostituire il punto 2) con il seguente:*

« Massima semplificazione nello svolgimento del processo, con eliminazione di ogni atto o attività non essenziale ».

Pag. 316-375-385

GUIDI. *Sostituire il punto 2) con il seguente:*

« Adozione di una disciplina intesa ad assicurare la semplificazione dello svolgimento del processo e ad attuare i caratteri propri del sistema accusatorio garantendo il rispetto dei principi dell'oralità, della pubblicità e del contraddittorio con la partecipazione della difesa sulla base della parità con l'accusa in ogni stato e grado del giudizio ».

Pag. 311-316-375

ACCREMAN. *All'emendamento Guidi sostituire le parole: « in ogni stato e grado del giudizio » con le altre: « in ogni stato e grado del procedimento ».*

Pag. 378-382

GALDO. *Sostituire il punto 2) con il seguente:*

« Adozione di una disciplina intesa ad assicurare una maggiore semplificazione nello svolgimento del processo e ad accentuare i caratteri propri del sistema accusatorio, affermando i principi della pubblicità, della oralità e del contraddittorio, con eguale partecipazione della accusa e della difesa in ogni stato e grado del giudizio ».

Pag. 375

FORTUNA. *Sostituire la seconda parte del testo governativo con le seguenti parole:*

« Attuazione dei caratteri propri del sistema accusatorio ».

Pag. 382-386

(Testo approvato).

2) *massima semplificazione nello svolgimento del processo con l'eliminazione di ogni atto o attività non essenziale;*

Pag. 385

2-bis) *attuazione dei caratteri propri del sistema accusatorio;*

Pag. 386

* * *

NUOVO PUNTO 2-ter.

FORTUNA. *Dopo il punto 2-bis) aggiungere il seguente:*

« Partecipazione della difesa sulla base della parità con l'accusa in ogni stato e grado del procedimento ».

Pag. 382-388

GUIDI. *Dopo il punto 2-bis) aggiungere il seguente:*

« Partecipazione della difesa, sulla base della parità con l'accusa, in ogni stato e grado del giudizio ».

Pag. 388

GALDO. *Dopo il punto 2-bis) aggiungere il seguente:*

« Eguale partecipazione dell'accusa e della difesa in ogni stato e grado del giudizio ».

Pag. 388

ACCREMAN. *All'emendamento Guidi sostituire le parole: « in ogni stato e grado del giudizio » con le altre: « in ogni stato e grado del procedimento ».*

Pag. 388

(Testo approvato).

2-ter) partecipazione della difesa sulla base della parità con l'accusa in ogni stato e grado del procedimento;

Pag. 388

* * *

PUNTO 3.

3) adozione di norme idonee a garantire un maggiore rispetto ed una migliore disciplina del principio di oralità;

Pag. 315-386

VALIANTE. *Sostituire il punto 3) con il seguente:*

« Adozione del metodo orale sempre che sia possibile senza pregiudizio per la documentazione delle prove ».

Pag. 386-389

FORTUNA. *Sostituire il punto 3) con il seguente:*

« Adozione del metodo orale ».

Pag. 382-387-388

(Testo approvato).

3) *adozione del metodo orale;*

Pag. 388-389

* * *

PUNTO 4.

4) attenuazione dell'incidenza dei vizi meramente formali degli atti sulla validità del processo e revisione della disciplina delle sanatorie;

Pag. 389

MARTUSCELLI. *Dopo le parole: « validità del processo » aggiungere le seguenti: « e riduzione dei casi di nullità fondati su vizi meramente formali ».*

Pag. 389

GUIDI. *Aggiungere al punto 4) il seguente comma:*

« Previsione che gli atti viziati da inosservanza di norme a tutela del diritto della difesa e a garanzia della libertà personale e delle altre garanzie costituzionali sono nulli ed insanabili ».

Pag. 311-389

GALDO. *Aggiungere al punto 4) le seguenti parole:*

« Statuendo che gli atti viziati da inosservanza delle norme dettate a tutela della libertà personale e delle altre garanzie costituzionali, e dei diritti della difesa e del pubblico ministero sono nulli ed insanabilità ».

Pag. 389

ACCREMAN. *Al testo governativo, sopprimere le parole:*

« e revisione della disciplina delle sanatorie ».

Pag. 391

ACCREMAN. *Dopo le parole: « sulla validità del processo » aggiungere le altre: « salvo i casi di nullità di ordine generale riguardanti la capacità del giudice, l'esercizio della funzione del pubblico ministero, le garanzie costituzionali sui diritti civili e sul diritto di difeso ».*

Pag. 391

VALIANTE. *Sostituire il punto 4) con il seguente:*

« Previsione di non incidenza dei vizi meramente formali sulla validità del processo ».

Pag. 393

VALIANTE-ACCREMAN. *Sostituire il punto 4) con il seguente:*

« Previsione della non incidenza dei vizi meramente formali degli atti nella validità del processo, salvo i casi di nullità di ordine generale ».

Pag. 394

(Testo approvato).

4) previsione della non incidenza dei vizi meramente formali degli atti sulla validità del processo, salvo i casi di nullità di ordine generale;

Pag. 394

PUNTO 5.

5) adozione, di regola, di mezzi meccanici opportuni per la documentazione degli atti processuali;

Pag. 394

COCCIA. *Sopprimere le parole:*

« di regola ».

Pag. 394

SFORZA. *Sostituire le parole: « di regola » con le altre: « in linea di massima ».*

Pag. 394

GALDO. *Sostituire il punto 5) con il seguente:*

« Adozione di mezzi meccanici opportuni per la documentazione degli atti processuali ».

Pag. 394-395

(Testo approvato).

5) *adozione di mezzi meccanici opportuni per la documentazione degli atti processuali;*

Pag. 395

* * *

PUNTO 6.

6) abolizione del proscioglimento per insufficienza di prove;

Pag. 395-406

VALIANTE. *Sostituire il punto 6) con il seguente:*

« Abolizione del proscioglimento per insufficienza di prove nelle sentenze dibattimentali ».

Pag. 395

RICCIO. *All'emendamento Valiante sostituire la parola: « dibattimentali » con l'altra: « istruttorie ».*

Pag. 395

MARTUSCELLI. *Alla fine del punto 6) aggiungere le seguenti parole:*

« in istruttoria ».

Pag. 395-406

ACCREMAN. *Sostituire il punto 6) con il seguente:*

« Le formule terminali della sentenza penale sono " colpevole " o " non colpevole " ».

Pag. 399

(Testo approvato).

(Identico).

6) abolizione del proscioglimento per insufficienza di prove;

Pag. 406

* * *

PUNTO 7.

7) ammissibilità dell'esercizio, nel processo penale, dell'azione civile per la riparazione e per il risarcimento del danno cagionato dal reato;

Pag. 409-414

GUIDI. *Sostituire il punto 7) con il seguente:*

« Inserimento generale della parte offesa nel processo penale e nell'esercizio dell'azione civile ad esso connessa; chiamata obbligatoria del responsabile civile ai fini della riparazione e della determinazione del danno; obbligo della nomina di un difensore per la parte offesa che intenda costituirsi parte civile ».

Pag. 409-414-415

(Testo approvato).

(Identico).

7) ammissibilità dell'esercizio, nel processo penale, dell'azione civile per la riparazione e per il risarcimento del danno cagionato dal reato;

Pag. 415

PUNTO 8.

8) pronuncia del giudice penale sull'azione civile in caso di condanna, e conseguente liquidazione del danno, se gli elementi acquisiti ne diano la possibilità;

Pag. 415

GUIDI. *Sostituire il punto 8) con il seguente:*

« Obbligo della pronuncia del giudice penale sulla richiesta della parte civile in caso di condanna e conseguente liquidazione del danno, sulla base degli elementi acquisiti, contestualmente alla pronuncia della sentenza di condanna ».

Pag. 415

(Testo approvato).

(Identico).

8) *pronuncia del giudice penale sull'azione civile in caso di condanna, e conseguente liquidazione del danno, se gli elementi acquisiti ne diano la possibilità;*

Pag. 416

* * *

PUNTO 9.

9) quando la possibilità di cui al numero precedente non sussista, attribuzione al giudice penale del potere di assegnare alla parte civile, con provvedimento costituente titolo esecutivo, una congrua somma in conto della liquidazione riservata al giudice civile;

Pag. 416

GUIDI. *Sostituire il punto 9) con il seguente:*

« Vincolo del giudice penale, in caso di impossibilità della liquidazione totale del danno, in ogni caso accertato, ad assegnare alla parte civile, con provvedimento costituente titolo esecutivo una congrua somma, in rapporto al danno prodotto, con rinvio al giudice civile per la liquidazione integrativa del danno ».

Pag. 416

(Testo approvato).

(Identico).

9) *quando la possibilità di cui al numero precedente non sussista, attribuzione al giudice penale del potere di assegnare alla parte civile, con provvedimento costituente titolo esecutivo, una congrua somma in conto della liquidazione riservata al giudice civile;*

Pag. 416

* * *

PUNTO 10.

10) *previsione dell'ammissibilità di concessione della provvisoria esecuzione dei provvedimenti di cui ai precedenti numeri 8) e 9);*

Pag. 417

GUIDI. *Sostituire il punto 10) con il seguente:*

« Concessione, a richiesta della parte civile, della provvisoria esecuzione in tutti i provvedimenti di cui ai numeri 8 e 9 ».

Pag. 417

VALIANTE-FORTUNA. *Sostituire al punto 10) le parole: « previsione della ammissibilità » con le altre: « ammissibilità della ».*

Pag. 426

(Testo approvato).

10) *ammissibilità della concessione della provvisoria esecuzione dei provvedimenti di cui ai punti 8) e 9);*

Pag. 426

* * *

NUOVO PUNTO PROPOSTO.

GUIDI. *Dopo il punto 10) aggiungere il seguente:*

« Ammissione della impugnativa della parte civile, non solo per gli interessi civili ma anche sull'accertamento del reato, mediante proposizione di essa al pubblico ministero con conseguente pronuncia dello stesso, a mezzo di ordinanza motivata, non impugnabile, sulla proponibilità o meno della impugnativa ».

Pag. 427

PUNTO 11.

11) vincolo del giudice civile adito per la riparazione o per il risarcimento del danno al giudizio pronunciato in sede penale, limitatamente all'accertamento della sussistenza del reato e dell'affermazione o della esclusione che l'imputato lo abbia commesso;

Pag. 432

(Testo approvato).

(Identico).

11) vincolo del giudice adito per la riparazione o per il risarcimento del danno al giudizio pronunciato in sede penale, limitatamente all'accertamento della sussistenza del reato e dell'affermazione o della esclusione che l'imputato lo abbia commesso;

Pag. 433

* * *

PUNTO 12.

12) revisione della distribuzione della competenza, tenendo conto ai fini della competenza per materia, oltre che del criterio quantitativo della pena applicabile, anche del criterio qualitativo del reato;

Pag. 433-441

GALDO. *Sostituire il punto 12) con il seguente:*

« Revisione della distribuzione della competenza adottando, ai fini della competenza per materia, il criterio qualitativo del reato, attribuendo alla competenza del tribunale i reati che per la loro struttura danno luogo a complesse questioni tecnico-giuridiche.

La distinzione fra reato tentato e consumato, e l'esistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, non influiscono sulla determinazione della competenza ».

Pag. 433

GUIDI. *Alla fine del punto 12) aggiungere le seguenti parole:*

« Statuizione della competenza della corte d'assise per i reati oggettivamente e soggettivamente politici ».

Pag. 433

VALIANTE-FORTUNA. *Sostituire l'emendamento Guidi con il seguente:*

« È competente la corte d'assise per i delitti che offendono un interesse politico dello Stato ovvero un diritto politico del cittadino ».

Pag. 436-441

(Testo approvato).

12) *revisione della distribuzione della competenza, tenendo conto, ai fini della competenza per materia, oltre che del criterio quantitativo della pena applicabile, anche del criterio qualitativo del reato; competenza della corte di assise per i delitti che offendono un interesse politico dello Stato ovvero un diritto politico del cittadino;*

Pag. 441

* * *

NUOVO PUNTO PROPOSTO.

GOVERNO. *Dopo il punto 12) aggiungere il seguente:*

« Attribuzione al presidente del tribunale per i minorenni, nei procedimenti per reati perseguibili di ufficio, della facoltà di emettere, su richiesta del pubblico ministero, decreto penale di condanna nei casi in cui debba essere inflitta soltanto la pena della multa o dell'ammenda, purché non si tratti di imputati dichiarati delinquenti o contravventori abituali o professionali o delinquenti per tendenza, o non risulti la possibilità di dover applicare una misura di sicurezza detentiva; attribuzione allo stesso presidente del potere di affermare, con lo stesso decreto, la responsabilità civile per il pagamento della multa o dell'ammenda del genitore, del tutore, dell'adottante o dell'affiliante o del datore di lavoro del minore; disciplina del potere di revoca del decreto di cui sopra nei casi in cui sia stato emesso fuori dai casi stabiliti dalla legge ».

Pag. 448-491

* * *

NUOVO PUNTO 12-bis.

GUIDI. *Dopo il punto 12) aggiungere il seguente:*

« Garanzia di contraddittorio e di acquisizione di prove nei procedimenti di rimessione per motivi di ordine pubblico o per legittimo sospetto ».

Pag. 445-473

GUIDI. *Sostituire il punto 12-bis) con il seguente:*

« Garenzia di contraddittorio nei procedimenti di remissione per motivi di ordine pubblico o per legittimo sospetto ».

Pag. 480-481

(Testo approvato).

12-bis) garanzia di contraddittorio nei procedimenti di remissione per motivi di ordine pubblico o per legittimo sospetto;

Pag. 481

* * *

NUOVO PUNTO 12-ter.

GUIDI. *Dopo il punto 12-bis) aggiungere il seguente:*

« Estensione dei motivi di ricusazione, oltre quelli previsti dal vigente articolo 64 del codice di procedura penale, per fatti che possono compromettere la considerazione di imparzialità del giudice.

Previsione della presenza e partecipazione della difesa nel giudizio di decisione sui motivi di ricusazione ».

Pag. 445-447-473-481

GUIDI. *Sostituire il nuovo punto con il seguente:*

« Previsione della presenza e partecipazione della difesa nel giudizio di decisione sui motivi di ricusazione ».

Pag. 484

GALDO. *Dopo il punto 12-bis) aggiungere il seguente:*

« Revisione della disciplina dell'istituto della connessione, eliminando ogni ipotesi di connessione facoltativa (in osservanza dell'articolo 25 della Costituzione) e riducendo i casi alle sole ipotesi in cui la separazione dei procedimenti comporta danno per la giustizia e per le parti, statuendo inoltre la separazione obbligatoria dei procedimenti nelle ipotesi oggi previste dal capoverso dell'articolo 46 del codice di procedura penale ».

Pag. 445-484

VALIANTE. *Sostituire l'ultimo periodo dell'emendamento Galdo con il seguente:*

« Separazione dei procedimenti che siano pronti per il dibattimento, ove per gli altri procedimenti connessi siano necessari ulteriori atti istruttori che ritardino la definizione dei primi ».

Pag. 488

GALDO. *Sostituire l'ultimo periodo del proprio emendamento con il seguente:*

« Statuendo la separazione obbligatoria dei procedimenti nell'ipotesi che, per i reati per i quali fu ordinata la connessione, il giudizio possa essere proseguito ».

Pag. 488

VALIANTE. *Sostituire l'ultimo periodo dell'emendamento Galdo con il seguente:*

« Statuendo la separazione dei procedimenti che siano pronti per il dibattimento ove per gli altri procedimenti connessi siano necessari ulteriori atti istruttori non rilevanti per la definizione dei primi ».

Pag. 489

VALIANTE. *Sostituire l'ultimo periodo dell'emendamento Galdo con il seguente:*

« Statuendo, inoltre, la separazione dei procedimenti che siano pronti per il dibattimento ove gli altri procedimenti connessi non siano rilevanti alla definizione dei primi ».

Pag. 489

RICCIO. *Al primo periodo dell'emendamento aggiuntivo Galdo sopprimere le parole:*

« In osservanza dell'articolo 25 della Costituzione ».

Pag. 490

GALDO. *Sostituire il punto 12-ter) con il seguente:*

« Revisione della disciplina dell'istituto della connessione con eliminazione di ogni ipotesi di connessione facoltativa; separazione del procedimento pronto per il dibattimento qualora gli altri procedimenti connessi non siano rilevanti per la sua definizione ».

Pag. 490

(Testo approvato).

12) *ter) revisione della disciplina dell'istituto della connessione con eliminazione di ogni ipotesi di connessione facoltativa; separazione del procedimento pronto per il dibattimento qualora gli altri procedimenti connessi non siano rilevanti per la sua definizione;*

Pag. 491

* * *

PUNTI 13 e 13-bis).

13) obbligo della polizia giudiziaria di denunciare immediatamente il reato. Attribuzione, alla polizia giudiziaria, del potere di compiere gli atti necessari ed urgenti per l'assicurazione delle prove; di arrestare, nei casi di flagranza, la persona indiziata; di fermare, anche fuori

dei casi di flagranza, la persona gravemente indiziata di un reato per il quale sia obbligatoria la custodia preventiva, qualora vi sia fondato sospetto di fuga, con l'obbligo di comunicare il fermo all'autorità giudiziaria per la convalida. In ogni caso non potrà essere prevista per il fermo una durata superiore ai sette giorni dall'avvenuta esecuzione di esso;

Pag. 449-453-495-547-581

VALIANTE. *Sostituire il punto 13) con il seguente:*

« Attribuzione alla polizia giudiziaria del potere di prendere notizia dei reati, di compiere gli atti necessari ed urgenti per assicurarne le prove, e di arrestare colui che è colto in flagranza di un delitto quando vi è fondato sospetto che ne commetta altri o sia per darsi alla fuga.

Obbligo della polizia giudiziaria di riferire immediatamente al pubblico ministero le notizie del reato, e di porre a sua disposizione entro le ventiquattro ore le persone arrestate ».

Pag. 450-495-548-581

GALDO. *Sostituire il punto 13) con il seguente:*

« Attribuzione alla polizia giudiziaria del potere di operare il fermo in caso di flagranza, e al pubblico ministero di convalidarlo o di ordinarlo nei casi in cui esistano gravi indizi di colpevolezza o vi sia fondato sospetto che l'indiziato possa commettere altri reati o sia per darsi alla fuga.

Obbligo dell'autorità di polizia giudiziaria di rimettere al pubblico ministero le persone fermate nelle ventiquattro ore successive al fermo.

Obbligo del pubblico ministero di mettere a disposizione della sezione istruttoria, entro le quarantotto ore, le persone delle quali ha convalidato o ordinato il fermo, ove ancora non abbia potuto formulare l'imputazione, oppure di mettere le stesse a disposizione del giudice istruttore, ove abbia già formulato l'imputazione e richiesto l'istruzione.

Nella prima ipotesi la sezione istruttoria, interrogato l'indiziato e uditi il pubblico ministero e il difensore, può disporre che il fermo sia prolungato fino a un massimo improrogabile di giorni quindici, o che sia sostituito con altre misure cautelari di coercizione personale.

Nella seconda ipotesi il giudice istruttore ha l'obbligo di interrogare immediatamente l'imputato e, ove non ritenga di revocare il fermo, deve richiedere alla sezione istruttoria l'ordine di carcerazione preventiva, o le altre misure di coercizione personali cautelari. La sezione istruttoria decide uditi il pubblico ministero e i difensori ».

Pag. 450-496-549-585

AMATUCCI. *Sostituire il punto 13) con il seguente:*

a) In caso di flagranza e di urgenza di assicurare le prove, la polizia giudiziaria può procedere a sommario interrogatorio;

b) presso ogni tribunale deve esservi un nucleo di polizia specializzato alla diretta ed effettiva dipendenza dall'autorità giudiziaria;

c) salvo casi di particolare urgenza, gli interrogatori, i confronti e le ricognizioni, ad opera della polizia giudiziaria, debbono svolgersi negli uffici giudiziari o nelle carceri;

d) degli atti compiuti dalla polizia giudiziaria in caso di difetto della assoluta necessità, non se ne deve tener conto. A tale proposito bisogna comminare la nullità degli atti;

e) anche fuori della flagranza, gli uffici di polizia giudiziaria, debbono trattenere a disposizione dell'autorità giudiziaria l'indiziato per l'interrogatorio, quando si ha fondato motivo per ritenere che sia l'autore del delitto per il quale è obbligatorio il mandato di cattura;

f) gli ufficiali di polizia giudiziaria, possono trattenere, per gli accertamenti, quando vi sia fondato sospetto di fuga, le persone nei confronti delle quali vi sia ragionevole motivo di ritenere che abbiano commesso un reato per il quale la cattura è facoltativa;

g) se, per qualsiasi ragione, l'interrogatorio non può aver luogo entro le quarantotto ore dal fermo, il fermato deve essere liberato a meno che il fermo non sia trasformato in arresto o cattura;

h) in caso di revoca del fermo, il relativo provvedimento deve essere pubblicato ».

Pag. 450-496-550-583

GUIDI. Sostituire il secondo e terzo periodo del punto 13) con i seguenti:

« Attribuzione alla polizia giudiziaria, sotto la diretta vigilanza del giudice istruttore o del pretore, della facoltà di assicurare gli elementi di prova del reato nei soli casi in cui esistono comprovate condizioni di necessità e di urgenza.

Nullità assoluta dei predetti atti e disposizione che di essi non si debba tener alcun conto qualora siano viziati per difetto dei requisiti di necessità e d'urgenza o siano stati compiuti senza la direzione e vigilanza del giudice istruttore o pretore. Esclusione che gli interrogatori degli imputati e dei testi, raccolti dalla pubblica sicurezza, possano costituire fonte di prova.

Facoltà di fermo dell'imputato limitato ai soli casi in cui vi siano fondati motivi per ritenere che sia per commettere altri delitti o per darsi alla latitanza.

Dovere della pubblica sicurezza di immediata comunicazione del provvedimento ai fini della convalida ai sensi dell'articolo 13 della Costituzione.

Previsione che gli atti di perquisizione e di ispezione personale e domiciliare debbano essere compiuti nei soli casi di necessità e d'urgenza per atto motivato dell'autorità giudiziaria sotto la direzione del giudice o del pretore ed alla presenza del pubblico ministero o del difensore della persona soggetta ai predetti atti cautelari ».

Pag. 451-495-548-582

GUIDI. *Sostituire il proprio emendamento con il seguente:*

« Facoltà per la polizia giudiziaria di arrestare chi è sorpreso in flagranza di reato punibile con pena superiore nel massimo a cinque anni di reclusione quando vi sia fondato sospetto che sia per darsi alla fuga.

Obbligo per la polizia giudiziaria di procedere all'arresto di chi è sorpreso in flagranza di reato che comporta l'obbligatorietà del mandato di cattura.

Attribuzione alla polizia giudiziaria, sotto la diretta vigilanza del giudice istruttore o del pretore, della facoltà di assicurare le tracce del reato nei soli casi in cui esistano comprovate condizioni di necessità e di urgenza.

Nullità assoluta dei predetti atti e disposizione che di essi non si debba tenere alcun conto qualora siano viziati per difetto dei requisiti di necessità e di urgenza o siano stati compiuti senza la vigilanza del giudice istruttore o del pretore.

Divieto della facoltà di procedere ad interrogatorio dell'indiziato e dei testimoni.

Facoltà di fermo, sotto la direzione del giudice, dell'indiziato di un reato per cui è previsto mandato di cattura obbligatorio quando vi sia fondato sospetto di fuga.

Dovere della pubblica sicurezza di immediata comunicazione al giudice del fermo ai fini della convalida e nel rigoroso rispetto dei termini previsti dall'articolo 13 della Costituzione.

Previsione che gli atti di ispezione, perquisizioni personali e domiciliari, o che qualunque atto limitativo delle garanzie previste dall'articolo 15 della Costituzione siano compiuti dalla polizia giudiziaria nei soli casi di necessità e di urgenza e sotto la direzione del giudice e alla presenza del pubblico ministero e del difensore ».

Pag. 548-582-615-616-617-618

VALIANTE. *Sostituire la prima parte del punto 13) con la seguente:*

« Attribuzione alla polizia giudiziaria del potere di prendere notizia dei reati e di compiere gli atti indispensabili ed urgenti per assicurarne le prove; di arrestare colui che è colto nella flagranza di un grave reato; di fermare anche fuori dei casi di flagranza colui che è gravemente indiziato di un grave reato, quando vi sia fondato sospetto di fuga ».

Pag. 599-614-615-616-617-619

VALIANTE. *Sostituire la seconda parte del punto 13) con la seguente:*

« Obbligo della polizia giudiziaria di riferire immediatamente al pubblico ministero le notizie del reato e di porre a sua disposizione le persone arrestate o fermate immediatamente e comunque entro le ventiquattro ore ».

Pag. 599-615-618-619

MANNIRONI. *Sostituire al nuovo emendamento Valiante le parole: « atti indispensabili » con l'altra: « non necessari ».*

Pag. 601-616

DE FLORIO. *Al primo emendamento Valiante aggiungere dopo la parola: « compiere » l'altra: « soltanto ».*

Pag. 602-616

DE FLORIO. *Alla fine dell'emendamento Valiante aggiungere il seguente comma:*

« Nullità assoluta degli atti viziati dal difetto dei requisiti di necessità ed urgenza ».

Pag. 602-617

GALDO. *Sostituire il proprio emendamento con il seguente:*

« Attribuzione alla polizia giudiziaria del potere di prendere notizia dei reati, di compiere gli atti necessari ed urgenti per assicurarne le prove, ricercare i colpevoli ed impedire un aggravamento delle conseguenze del reato, statuendo che per le indagini che incidono sull'esercizio dei diritti del cittadino, la polizia giudiziaria deve esser autorizzata dal pubblico ministero.

Modificazione del sistema della verbalizzazione per le indagini del pubblico ministero, sopprimendo la facoltà di verbalizzare la raccolta di dichiarazioni orali.

Obbligo della polizia giudiziaria di riferire immediatamente al pubblico ministero la notizia del reato e di informarlo sulle indagini in corso.

Attribuzione alla polizia giudiziaria, nel caso di grave reato, del potere di fermare colui che è colto nella flagranza o che è gravemente indiziato e di porre le persone a disposizione del pubblico ministero subito e comunque entro le ventiquattro ore ».

Pag. 603-615-616-617-618

(Testo approvato).

13) *attribuzione alla polizia giudiziaria del potere di prendere notizia dei reati o di compiere soltanto gli atti necessari ed urgenti per assicurarne le prove; di arrestare colui che è colto nella flagranza di un grave reato; di fermare, anche fuori dei casi di flagranza, colui che è gravemente indiziato di un grave reato, quando vi sia fondato sospetto di fuga;*

Pag. 619

13-bis) *obbligo della polizia giudiziaria di riferire immediatamente al pubblico ministero le notizie del reato, e di porre a sua disposizione le persone arrestate o fermate, subito e comunque entro le ventiquattro ore;*

Pag. 619

PUNTO 14.

14) diretta disponibilità della polizia giudiziaria da parte della autorità giudiziaria;

Pag. 502-550-584-619-622

VALIANTE. *Sostituire il punto 14) con il seguente:*

« Sottoposizione della polizia giudiziaria al pubblico ministero e diretta disponibilità di essa da parte dell'autorità giudiziaria ».

Pag. 502-550-584-619-622

VALIANTE. *Sostituire al proprio emendamento la parola: « sottoposizione » con le altre: « dipendenza funzionale ».*

Pag. 620

GALDO. *Sostituire il punto 14) con il seguente:*

« Attribuzione al pubblico ministero del potere di compiere le indagini preliminari necessarie per la formulazione dell'imputazione.

La polizia giudiziaria, alle dirette dipendenze del pubblico ministero, nell'esercitare le funzioni oggi attribuitegli dall'articolo 219 del codice di procedura penale, deve riferire immediatamente al pubblico ministero le notizie del reato.

Precisa determinazione degli atti che la polizia giudiziaria può compiere di propria iniziativa, di quelli per i quali deve essere autorizzata dal pubblico ministero, e infine di quelli che anche nell'indagine preliminare devono essere riservati unicamente al pubblico ministero, statuendo, con opportune delimitative, che le indagini che incidono sull'esercizio dei diritti dei cittadini (limitazioni della libertà di locomozione, della inviolabilità del domicilio, del segreto delle comunicazioni) non possono essere compiute di iniziativa. Modificazione del sistema della verbalizzazione per le indagini preliminari, riservando il potere di verbalizzare la raccolta di dichiarazioni orali solo al pubblico ministero ».

Pag. 502-550-584-620

MARTUSCELLI. *Sostituire il punto 14) con il seguente:*

« Istituzione di un corpo di polizia giudiziaria alle dirette ed organiche dipendenze dell'autorità giudiziaria ».

In subordinata:

« Diretta disponibilità della polizia giudiziaria e piena dipendenza funzionale di essa dall'autorità giudiziaria ».

Pag. 502-551-585-620

VALIANTE. *Sostituire il punto 14) con il seguente:*

« Dipendenza funzionale della polizia giudiziaria dal pubblico ministero e diretta disponibilità di essa da parte dell'autorità giudiziaria ».

Pag. 621

(Testo approvato).

(Identico).

14) *diretta disponibilità della polizia giudiziaria da parte della autorità giudiziaria;*

Pag. 622

* * *

PUNTO 15.

15) *ampliamento del giudizio direttissimo, mediante l'estensione a tutti i casi nei quali non ricorra la necessità di indagini istruttorie;*

Pag. 509

GALDO. *Sostituire il punto 15) con il seguente:*

« Formulata l'imputazione si dà luogo al giudizio immediato in tutti i casi nei quali non ricorra la necessità di indagini istruttorie.

Il presidente del tribunale, ricevuta la richiesta del pubblico ministero di giudizio immediato, fissa l'udienza per il dibattimento, accordando alle parti private che ne facciano richiesta un termine massimo improrogabile di quindici giorni per preparare la difesa, e fissando per il dibattimento l'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine ».

Pag. 509

VALIANTE. *Sostituire il punto 15) con il seguente:*

« Previsione di un giudizio immediato ove non ricorra la necessità di indagini istruttorie ».

Pag. 509-521

SPAGNOLI. *Aggiungere all'emendamento Valiante, dopo le parole: « la necessità di » l'altra: « alcuna ».*

Pag. 521

(Testo approvato).

15) *previsione di un giudizio immediato ove non ricorra la necessità di alcuna indagine istruttoria;*

Pag. 521-522

PUNTO 16.

16) unificazione dell'istruttoria presso il giudice istruttore;

Pag. 525

VALIANTE. *Sostituire il punto 16) con il seguente:*

« Attribuzione al giudice istruttore del compimento dell'istruttoria, al fine di accertare l'impossibilità di prosciogliere l'imputato e la necessità del dibattimento ».

Pag. 526-527

GALDO. *Sostituire il punto 16) con il seguente:*

« Previsione di un rito unico per l'istruzione, affidata al giudice istruttore, e diretta a decidere se l'indiziato debba o meno essere sottoposto a giudizio ».

Pag. 526

(Testo approvato).

16) *attribuzione al giudice istruttore del compimento della istruttoria, al fine di accertare la impossibilità di prosciogliere l'imputato e la necessità del dibattimento;*

Pag. 527

* * *

PUNTO 17.

17) fuori dei casi di giudizio direttissimo, obbligo del pubblico ministero, appena formulata l'imputazione, di richiedere subito l'istruttoria, notificando l'imputazione alla persona sospettata di aver commesso il reato ed alla persona offesa dal reato medesimo;

Pag. 519-522

VALIANTE. *Sostituire il punto 17) con il seguente:*

« Obbligo del pubblico ministero, qualora non ritenga di chiedere l'archiviazione degli atti per manifesta infondatezza della denuncia, querela o istanza, di richiedere il giudizio immediato ove non siano necessarie indagini istruttorie ».

Pag. 519-522

SPAGNOLI. *Sostituire le parole:* « ove non siano necessarie indagini istruttorie » *con le altre:* « senza compiere alcun atto istruttorio ».

Pag. 519

VALIANTE. *Sostituire il proprio emendamento con il seguente:*

« Obbligo del pubblico ministero di esercitare sollecitamente la azione penale, richiedendo o l'archiviazione degli atti, in caso di manifesta infondatezza della denuncia, o il giudizio immediato, ove non siano necessarie indagini istruttorie, ovvero l'istruttoria; negli ultimi due casi notificando l'imputazione alla persona sospettata di aver commesso il reato ».

Pag. 522

GALDO. *Sostituire il punto 17) con il seguente:*

« Obbligo del pubblico ministero di esercitare immediatamente l'azione penale, richiedendo o l'archiviazione degli atti nel caso di manifesta infondatezza della denuncia, o il giudizio immediato, ove non occorran indagini istruttorie, ovvero l'istruzione.

Negli ultimi due casi il pubblico ministero notifica l'avviso di procedimento all'indiziato ed alle parti offese. L'avviso deve contenere la sommaria indicazione del fatto per il quale si procede.

Nella ipotesi che il procedimento debba essere istruito nei confronti di autori di reato non ancora identificati, l'avviso di procedimento è notificato al Consiglio dell'ordine degli avvocati, competente per territorio, il quale provvede alla nomina di un difensore di ufficio, cui saranno attribuiti le facoltà e i doveri previsti per i difensori dell'indiziato ».

Pag. 522

MARTUSCELLI. *Aggiungere al punto 17) dopo le parole: « appena formulata » le seguenti: « e comunque non oltre un termine determinato dalla ricezione della notizia del reato ».*

Pag. 523

GOVERNO. *Sostituire l'emendamento Valiante con il seguente:*

« Obbligo del pubblico ministero, qualora non ritenga di chiedere l'archiviazione degli atti per manifesta infondatezza della denuncia, querela o istanza, di richiedere il giudizio immediato ove non siano necessarie indagini istruttorie, ovvero l'istruttoria, notificando, in entrambi i casi, l'imputazione alla persona sospettata di aver commesso il reato ed alla persona offesa dal reato medesimo ».

Pag. 523

VALIANTE. *Sostituire l'emendamento del Governo con il seguente:*

« Obbligo del pubblico ministero — qualora non ritenga di chiedere l'archiviazione degli atti per manifesta infondatezza della denuncia, querela o istanza, e fuori dei casi di giudizio immediato — di richiedere sollecitamente l'istruttoria, notificando l'imputazione alla persona sospettata di aver commesso il reato ed alla persona offesa dal reato medesimo ».

Pag. 523-524-525

GUIDI. *Sostituire il punto 17) con il seguente:*

« Obbligo del pubblico ministero di esercitare sollecitamente l'azione penale, richiedendo l'archiviazione degli atti in caso di manifesta infondatezza della denuncia, querela o istanza. Obbligo del giudice istruttore e del pretore di chiedere il giudizio immediato ove non siano necessarie indagini istruttorie ».

Pag. 523

GOVERNO-VALIANTE. *Sostituire il punto 17) con il seguente:*

« Obbligo del pubblico ministero, qualora non ritenga di chiedere l'archiviazione degli atti per manifesta infondatezza della denuncia, querela o istanza e fuori dei casi di giudizio immediato, di richiedere sollecitamente l'istruttoria, notificando l'imputazione alla persona sospettata di aver commesso il reato ed alla persona offesa dal reato medesimo ».

Pag. 525

(Testo approvato).

17) obbligo del pubblico ministero, qualora non ritenga di chiedere l'archiviazione degli atti per manifesta infondatezza della denuncia, querela o istanza e fuori dei casi di giudizio immediato, di richiedere sollecitamente l'istruttoria, notificando l'imputazione alla persona sospettata di aver commesso il reato ed alla persona offesa dal reato medesimo;

Pag. 525

* * *

NUOVO PUNTO PROPOSTO.

GUIDI. *Dopo il punto 17) aggiungere il seguente:*

« Previsione che nell'atto di contestazione del reato oltre al nome dell'imputato, della parte lesa, delle circostanze e del titolo del reato, siano indicate le prove su cui si fonda l'imputazione ».

Pag. 524-532-543

* * *

NUOVO PUNTO PROPOSTO.

GUIDI. *Dopo il punto 17) aggiungere il seguente:*

« Previsione della facoltà del cittadino di esercitare l'azione penale per ogni delitto perseguibile d'ufficio in difetto di attività dell'ufficio del pubblico ministero, dando notizia del reato all'autorità giudiziaria e richiedendo eventualmente al giudice istruttore o al pretore indagini preliminari limitatamente alla imputazione.

Necessità che siano attuati i principî che all'esercizio dell'azione popolare garantiscano le condizioni per una fondata contestazione del reato e sia prevista la surroga del pubblico ministero negli atti d'ufficio di sua competenza.

A chi abbia promosso azione popolare dovranno essere assicurate la partecipazione all'istruttoria, la comunicazione e la conoscenza degli atti per l'eventuale impugnativa, la possibilità dell'esercizio dell'accusa al dibattimento.

Qualora a seguito dell'esercizio dell'azione popolare l'ufficio del pubblico ministero ritenga di non potersi estraniare, dovrà essere prevista la congiunta partecipazione del cittadino che abbia promosso l'azione penale e del pubblico ministero.

Previsione di esclusione della capacità di esercizio dell'azione penale popolare limitatamente ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza.

Salvo casi di calunnia o di simulazione di reato dovranno essere previste adeguate sanzioni penali e civili in caso di temerarietà nell'esercizio di azione penale popolare ».

Pag. 532-543

* * *

PUNTO 18.

18) diritto di esaminare, in qualunque tempo, il registro delle denunce custodito presso l'ufficio del procuratore della Repubblica o del pretore, da parte dell'interessato;

Pag. 527

VALIANTE. *Sostituire il punto 18) con il seguente:*

« Diritto delle parti di ricevere in ogni momento notizie del procedimento da parte del cancelliere ».

Pag. 528

VALIANTE. *Sostituire il punto 18) con il seguente:*

« Facoltà del diretto interessato di esaminare il registro delle denunce custodito presso l'ufficio del procuratore della Repubblica o del pretore ».

Pag. 531

GOVERNO-VALIANTE. *Sostituire il punto 18) con il seguente:*

« Facoltà del diretto interessato di esaminare, in qualunque tempo, il registro delle denunce, custodito presso l'ufficio del procuratore della Repubblica o del pretore;

Pag. 532

(Testo approvato).

18) *facoltà del diretto interessato di esaminare, in qualunque tempo, il registro delle denunce, custodito presso l'ufficio del procuratore della Repubblica o del pretore;*

Pag. 532

PUNTO 19.

19) attribuzione al pubblico ministero della facoltà di compiere indagini preliminari, limitatamente alla esigenza della formulazione dell'imputazione, servendosi ove occorra della polizia giudiziaria;

Pag. 518-625

VALIANTE. *Sostituire il punto 19) con il seguente:*

« Facoltà del pubblico ministero di compiere, nel più breve tempo possibile, indagini preliminari, limitatamente alla esigenza della formulazione dell'imputazione ».

Pag. 625

GUIDI. *Sostituire il punto 19) con il seguente:*

« Facoltà del pubblico ministero di far compiere al giudice istruttore indagini preliminari limitatamente all'esigenza della formulazione dell'imputazione. Obbligatorietà in ogni caso della presenza della difesa ».

Pag. 625-632

VALIANTE. *Sostituire al punto 19) del testo governativo le parole: « attribuzione al pubblico ministero della facoltà » con le altre: « potere del pubblico ministero ».*

Pag. 631-632

(Testo approvato).

19) potere del pubblico ministero di compiere indagini preliminari limitatamente alla esigenza della formazione dell'imputazione servendosi ove occorra della polizia giudiziaria;

Pag. 632

* * *

PUNTO 20.

20) attribuzione al giudice istruttore della facoltà di compiere ogni attività influente sull'accertamento della verità, compreso l'esercizio del potere di coercizione processuale, sia personale (provvedimenti cautelari in ordine alla libertà personale), sia reale (provvedimenti di perquisizione, di sequestro, di intercettazione telefonica ed altri);

Pag. 663-703-721-915

VALIANTE. *Sostituire il punto 20) con il seguente:*

« Riconoscimento al giudice istruttore del potere di acquisire le prove generiche del reato e quelle specifiche non rinviabili al dibattimento; di identificare l'autore del reato; di emettere provvedimenti di perquisizione, di sequestro, di intercettazione telefonica ed altri, nonché di richiedere al tribunale provvedimenti in ordine alla libertà personale dell'imputato ».

Pag. 663-703-721

GUIDI. *Sostituire il punto 20) con il seguente:*

« Riconoscimento al giudice istruttore del potere di acquisire le prove generiche del reato e quelle specifiche non rinviabili al dibattimento, di perquisizione, di sequestro ed altri; nonché di richiedere al tribunale provvedimenti in ordine alla libertà personale dell'imputato.

Previsione rigorosa dell'oralità e della sommaria assunzione degli atti non ripetibili. Garanzia della pubblicità dell'istruttoria ».

Pag. 663-703-722-745-750-751-752-753-771

GALDO. *Sostituire il punto 20) con il seguente:*

« Attribuzione al giudice istruttore — con la facoltà di servirsi, per il compimento dei singoli atti, del suo cancelliere o della polizia giudiziaria — del potere di compiere ogni attività necessaria per acquisire le prove generiche del reato, e quelle specifiche non rinviabili al dibattimento; nonché di compiere perquisizioni, sequestri, ricognizioni e intercettazioni di corrispondenza e telefonica ».

Pag. 664-704-722-751

GOVERNO. *Sostituire il punto 20) con il seguente:*

« Attribuzione al giudice istruttore della facoltà di compiere gli accertamenti generici, gli atti irripetibili e di acquisire gli elementi sufficienti per disporre il rinvio a giudizio dell'imputato ».

Pag. 704

VALIANTE. *Sostituire il proprio emendamento con il seguente:*

« Potere del giudice istruttore di compiere gli accertamenti generici e tutti gli atti non rinviabili a giudizio al fine di acquisire gli elementi necessari per accertare se sia possibile prosciogliere l'imputato o necessari per rinviarlo a giudizio. Potere del giudice istruttore di disporre provvedimenti di coercizione processuale, sia personale che reale ».

Pag. 706-721

VALIANTE. *Sostituire l'emendamento precedente con il seguente:*

« Potere del giudice istruttore di compiere accertamenti generici e tutti gli atti non rinviabili al dibattimento, nonché quelli necessari per stabilire se sia possibile prosciogliere l'imputato o si debba rinviarlo a giudizio ».

Pag. 707-715-722

VALIANTE. *Sostituire l'emendamento precedente con il seguente:*

« Potere del giudice istruttore di compiere gli accertamenti generici e tutti gli atti non rinviabili al dibattimento, nonché quelli necessari per stabilire se sia possibile prosciogliere l'imputato o se invece si debba rinviarlo a giudizio. Potere del giudice istruttore di disporre provvedimenti di coercizione processuale sia personale che reale ».

Pag. 745-750-752-753

RICCIO. *Sopprimere all'emendamento Valiante le parole: « o se invece si debba rinviarlo a giudizio ».*

Pag. 752

(Testo approvato).

20) *potere del giudice istruttore di compiere gli accertamenti generici e tutti gli atti non rinviabili al dibattimento, nonché quelli necessari per stabilire se sia possibile prosciogliere l'imputato o, invece, se si debba rinviarlo a giudizio;*

Pag. 753-915

* * *

NUOVO PUNTO PROPOSTO.

GALDO. *Dopo il punto 20) aggiungere il seguente:*

« Obbligo del giudice istruttore di accertare, prima di dare inizio all'istruzione, che sia stato notificato l'avviso di procedimento e siano stati nominati i difensori delle parti private, provvedendovi di ufficio in mancanza ».

Pag. 664

NUOVO PUNTO 20-bis.

GOVERNO. *Dopo il punto 20) aggiungere il seguente:*

« Attribuzione al giudice istruttore dell'esercizio del potere di coercizione processuale sia personale (provvedimenti cautelari in ordine alla libertà personale) sia reale (provvedimenti di perquisizione, di sequestro, di intercettazione telefonica ed altri) ».

Pag. 915

VALIANTE. *Sostituire l'emendamento del Governo con il seguente:*

« Potere del giudice istruttore di richiedere al tribunale provvedimenti in ordine alla libertà personale dell'imputato ».

Pag. 915

VALIANTE. *Sostituire il proprio emendamento con il seguente:*

« Potere del giudice istruttore di disporre provvedimenti di coercizione processuale, sia personali che reali ».

Pag. 916-917

GUIDI. *Sostituire l'emendamento del Governo con il seguente:*

« Potere del giudice istruttore di richiedere al tribunale provvedimenti in ordine alla libertà personale dell'imputato ».

Pag. 916

GALDO. *Sostituire l'emendamento del Governo con il seguente:*

« Potere del giudice istruttore di compiere perquisizioni, sequestri, ricognizioni ed intercettazioni di corrispondenza e telefonica ».

Pag. 916

PRESIDENTE. *Aggiungere all'ultimo emendamento Valiante dopo le parole: « e di disporre provvedimenti » l'altra: « motivati ».*

Pag. 917

(Testo approvato).

20-bis) potere del giudice istruttore di disporre provvedimenti motivati di coercizione processuale, sia personali che reali;

Pag. 917

* * *

PUNTO 21.

21) facoltà del giudice istruttore di servirsi della polizia giudiziaria per il compimento di specifiche indagini;

Pag. 717-718

VALIANTE. *Sostituire il punto 21) con il seguente:*

« Facoltà del giudice istruttore di servirsi, per il compimento di singoli atti, del suo cancelliere o della polizia giudiziaria ».

Pag. 717

(Testo approvato).

(Identico).

21) *facoltà del giudice istruttore di servirsi della polizia giudiziaria per il compimento di specifiche indagini;*

Pag. 718

* * *

NUOVO PUNTO 21-bis.

VALIANTE. *Aggiungere dopo il punto 21) il seguente:*

« Previsione di diverse misure di coercizione personale fino alla custodia in carcere.

Possibilità di disporre le misure di coercizione personale per il tempo indispensabile alle esigenze istruttorie, nonché a carico di imputato di delitto che determini particolare allarme sociale o per la gravità di esso o per la pericolosità dell'imputato, quando concorrano prove sufficienti della sua responsabilità.

Impugnabilità, anche nel merito, del provvedimento del giudice istruttore dinanzi al tribunale in camera di consiglio nel contraddittorio delle parti ».

Pag. 929-947-965-966-967-968

GUIDI. *Sostituire il nuovo punto con il seguente:*

« Attribuzione al giudice istruttore del potere di ordinare la custodia preventiva e le altre misure cautelari per l'imputato ».

Pag. 933

GALDO. *Sostituire il nuovo punto con il seguente:*

« Adozione più ampia di nuove forme di coercizione personale cautelari in sostituzione della carcerazione preventiva, quali la cauzione, la libertà vigilata, l'arresto a domicilio, il domicilio coatto ».

Pag. 936

GALDO. *Sostituire il nuovo punto con il seguente:*

« Abolizione del criterio di automatismo delle misure di coercizione personale cautelari, e previsione che le stesse devono essere inflitte quando lo esigano necessità di difesa sociale, in relazione alla pericolosità dell'imputato e alle circostanze e alla gravità del reato per l'allarme determinato nella coscienza pubblica, sempre che esistano sufficienti prove di responsabilità, e — per un tempo determinato — solo quando lo esigano necessità istruttorie ».

Pag. 937-965

GALDO. *Aggiungere all'emendamento precedente il seguente comma:*

« Abolizione del criterio di automatismo delle misure di coercizione personale cautelari, e previsione che le stesse devono essere inflitte quando lo esigano necessità di difesa sociale o necessità istruttorie ».

Pag. 937

BAVETTA. *Aggiungere al nuovo punto il seguente comma:*

« Per i reati la cui pena è inferiore nel massimo a tre anni per i dolosi e cinque per i colposi, non è ammissibile alcuna misura di coercizione personale ».

Pag. 961

PRESIDENTE. *Sostituire il secondo comma dell'emendamento Valiante con il seguente:*

« Possibilità di disporre le misure di coercizione personale a carico dell'imputato di delitto che determini particolare allarme sociale o per la gravità di esso o per la pericolosità dell'imputato, quando ricorrano sufficienti elementi di colpevolezza della sua responsabilità ».

Pag. 967

(Testo approvato).

21-bis) previsione di diverse misure di coercizione personale, fino alla custodia in carcere.

Possibilità di disporre le misure di coercizione personale a carico di colui che ha commesso un delitto che determini particolare allarme sociale o per la gravità di esso, o per la pericolosità dell'imputato, quando ricorrano sufficienti elementi di colpevolezza.

Impugnabilità, anche nel merito, del provvedimento del giudice istruttore dinanzi al tribunale in camera di consiglio, nel contraddittorio delle parti;

Pag. 969-1068

EMENDAMENTI PER COORDINAMENTO PUNTO 21-bis.

VALIANTE. *Al secondo comma del punto 21-bis) aggiungere dopo le parole: « coercizione personale » le altre: « per il tempo indispensabile alle esigenze istruttorie, nonché ».*

Pag. 1069

ACCREMAN. *Sostituire il punto 21-bis) con il seguente:*

« Possibilità di disporre misure di coercizione personale a carico dell'imputato di delitto, o per la gravità, o per la pericolosità, quando ricorrano sufficienti elementi di colpevolezza, e quando ricorrano ragioni di necessità processuali consistenti nella assicurazione delle prove ».

[Il coordinamento non è stato concordato].

Pag. 1076

NUOVO PUNTO 21-ter.

VALIANTE. *Dopo il punto 21-bis) aggiungere il seguente:*

« Potere del giudice del dibattimento di disporre misure di coercizione personale quando ricorrano le stesse ragioni di cui al numero precedente ».

Pag. 948-969

(Testo approvato).

21-ter) potere del giudice del dibattimento di disporre misure di coercizione personale, quando ricorrano le stesse ragioni di cui al numero precedente;

Pag. 969-1076

* * *

PUNTO 22.

22) determinazione della durata massima della custodia preventiva dell'imputato che, dall'inizio della custodia fino alla conclusione del giudizio di prima istanza, in nessun caso potrà superare i tre anni;

Pag. 917-980-983

VALIANTE. *Sostituire il punto 22) con il seguente:*

« Attribuzione al tribunale in camera di consiglio del potere di ordinare la custodia preventiva dell'imputato, per il tempo strettamente indispensabile alle esigenze istruttorie, su motivata richiesta del giudice istruttore, nonché di disporre, di ufficio o su richiesta dell'interessato, sentito il giudice istruttore, la scarcerazione dell'imputato detenuto appena completate le attività istruttorie richiedenti la sua presenza ».

Pag. 918

GUIDI. *Sostituire il punto 22) con il seguente:*

« Attribuzione al tribunale in camera di consiglio del potere di ordinare la custodia preventiva e le altre misure cautelari dell'imputato, per il tempo strettamente indispensabile alle esigenze istruttorie, su motivata richiesta del giudice istruttore, nonché di disporre, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, sentito il giudice istruttore, la scarcerazione dell'imputato detenuto appena completate le attività istruttorie richiedenti la sua presenza.

Adozione della custodia domiciliare o della vigilanza speciale nei casi in cui sia necessario prevenire il pericolo di fuga o sia opportuno dettare particolari condizioni di sorveglianza per l'imputato.

Ricorso eccezionale alla detenzione preventiva nei casi di accertata particolare pericolosità dell'imputato e di necessità processuali, con durata che non ecceda i sei mesi prima del rinvio a giudizio e due anni prima della sentenza definitiva.

Nei casi di età avanzata, di gravi condizioni di salute dell'imputato, che non consiglino la degenza ospedaliera, di donna incinta o che allatti o che debba assistere la propria prole in tenera età, si dovrà ricorrere esclusivamente alle misure cautelari dell'arresto in casa o della vigilanza ».

Pag. 918

GALDO. *Sostituire il punto 22) con il seguente:*

« Determinazione della durata massima della custodia preventiva statuendosi la scarcerazione di ufficio, ove non sia stato ordinato il rinvio a giudizio, dopo diciotto mesi se si procede per un reato per il quale la legge prevede la pena dell'ergastolo o quella della reclusione non inferiore nel massimo a venti anni; dopo dodici mesi se si procede per un delitto per il quale la legge prevede una pena della reclusione non inferiore nel massimo a dieci anni; dopo sei mesi se si procede per un delitto per il quale la legge prevede una pena della reclusione non inferiore nel massimo di cinque anni; dopo tre mesi se la legge prevede una pena minore.

Ordinato il rinvio a giudizio, se l'imputato è sottoposto a carcerazione preventiva, e il dibattimento non può essere celebrato entro tre mesi, il giudice competente per il dibattimento deve esaminare, uditi il pubblico ministero e i difensori, se la misura coercitiva penale debba essere mantenuta ».

Pag. 918

MILIA. *Sostituire il punto 22), oppure il punto 28), con il seguente:*

« Determinazione della durata massima della custodia preventiva dell'imputato che, dall'inizio della custodia stessa fino all'ordinanza di rinvio a giudizio, non potrà superare in nessun caso un anno, e che non potrà superare i sei mesi dalla detta ordinanza istruttoria alla sentenza del giudizio di primo grado.

In detti termini non si computa il periodo di tempo necessario per l'eventuale espletamento di accertamenti tecnici afferenti alla capacità di intendere e di volere dell'imputato ».

Pag. 952-971-980-982-983

(Testo approvato).

22) *determinazione della durata massima della custodia in carcere dell'imputato che, dall'inizio della custodia fino alla conclusione del giudizio di prima istanza, in nessun caso potrà superare i tre anni;*

Pag. 983

* * *

PUNTO 23.

23) *intervento della difesa negli esperimenti giudiziali, nelle perizie, nelle perquisizioni domiciliari e nelle ricognizioni;*

Pag. 722-753

VALIANTE. *Sostituire il punto 23) con il seguente:*

« Facoltà del pubblico ministero e della difesa di intervenire negli esperimenti giudiziali, nelle perizie, nelle perquisizioni domiciliari e nelle ricognizioni, e negli atti istruttori non ripetibili, nonché di assistere agli altri atti di istruzione; facoltà degli stessi, dell'imputato e della persona offesa dal reato di presentare memorie, di indicare elementi di prove e di proporre indagini per l'accertamento della verità ».

[Questo emendamento abbandonato dal relatore Valiante è stato fatto proprio dal deputato Galdo]

Pag. 714-723-746-754-755

VALIANTE. *Sostituire al proprio emendamento le parole:* « nonché di assistere agli atti di istruzione » *con le altre:* « nonché di assistere all'interrogatorio dell'imputato ».

Pag. 744

GALDO. *Sostituire il punto 23) con il seguente:*

« L'istruzione è segreta ma il pubblico ministero e i difensori hanno diritto di intervenire negli esperimenti giudiziali, nelle perizie, nelle perquisizioni domiciliari e nelle ricognizioni.

Il pubblico ministero, l'indiziato e la persona offesa dal reato hanno diritto di presentare memorie, indicare elementi di prova e di proporre indagini per l'accertamento della verità ».

Pag. 723-746-754

GUIDI. *Sostituire il punto 23) con il seguente:*

« Facoltà del pubblico ministero e della difesa di intervenire negli esperimenti giudiziali, nelle perizie, nelle perquisizioni domiciliari e nelle ricognizioni e negli atti istruttori non ripetibili, nonché di assistere agli

altri atti di istruzione; facoltà degli stessi, dell'imputato e della persona offesa dal reato di presentare memorie, di indicare elementi di prova e di proporre indagini per l'accertamento della verità ».

Pag. 755

VALIANTE. *Sostituire il punto 23) con il seguente:*

« Facoltà del pubblico ministero e dei difensori dell'imputato e della parte civile di presentare memorie e di indicare elementi di prova; facoltà degli stessi di intervenire negli esperimenti giudiziali, nelle perizie, nelle perquisizioni domiciliari e nelle ricognizioni e negli atti istruttori non ripetibili, nonché di assistere all'interrogatorio dell'imputato ».

Pag. 754-756

MARTUSCELLI. *Alla fine del numero 23) aggiungere le seguenti parole:*

« negli interrogatori e nei confronti, nonché negli atti istruttori irripetibili ».

Pag. 754

(Testo approvato).

[Con assorbimento del punto 25)].

n. 23) *Facoltà del pubblico ministero e dei difensori dell'imputato e della parte civile di presentare memorie e di indicare elementi di prova; facoltà degli stessi di intervenire negli esperimenti giudiziali, nelle perizie, nelle perquisizioni domiciliari, nelle ricognizioni e negli atti istruttori non ripetibili, nonché di assistere all'interrogatorio dell'imputato.*

Pag. 756-1061

* * *

PUNTO 24.

24) deposito, nella cancelleria del giudice istruttore, degli atti relativi alle operazioni alle quali i difensori hanno diritto di assistere nonché dei processi verbali dell'interrogatorio, dei sequestri, delle ispezioni e delle perquisizioni personali;

Pag. 759-789-853

VALIANTE. *Sostituire il punto 24) con il seguente:*

« Deposito, nella cancelleria del giudice istruttore, degli atti relativi alle operazioni alle quali i difensori hanno diritto di intervenire, nonché dei processi verbali di interrogatorio, di sequestro, di ispezione e di perquisizione ».

Pag. 759-789-853

GALDO. *Sostituire il punto 24) con il seguente:*

« Nella cancelleria del giudice istruttore sono depositati gli atti relativi alle operazioni alle quali le parti hanno diritto di assistere, nonché i processi verbali dell'interrogatorio, delle deposizioni testimoniali, dei sequestri, delle ispezioni e delle perquisizioni personali. Del deposito è dato avviso alle parti ».

Pag. 759-789-854

RICCIO. *Sostituire il punto 24) con il seguente:*

« Deposito in cancelleria del giudice istruttore degli atti ai quali i difensori hanno diritto di intervenire ed assistere ».

Pag. 759-789

PRESIDENTE. *Aggiungere all'emendamento Valiante dopo le parole: « diritto di intervenire » le altre: « o di assistere ».*

Pag. 760-789

PRESIDENTE. *Sopprimere all'emendamento Valiante le parole:*

« nonché dei processi verbali di interrogatorio, di sequestro, di ispezione o di perquisizione ».

Pag. 760-790

GOVERNO. *Aggiungere al testo governativo, dopo le parole: « i difensori hanno diritto di » le altre: « intervenire o di ».*

Pag. 760-790

GALDO. *Sostituire il proprio emendamento con il seguente:*

« Deposito, nella cancelleria del giudice istruttore, degli atti relativi alle operazioni alle quali i difensori hanno diritto di partecipare o di assistere, nonché dei processi verbali delle ispezioni, delle perquisizioni personali e dei sequestri, immediatamente dopo il compimento degli atti.

Deposito dei verbali delle disposizioni testimoniali a richiesta del pubblico ministero e dei difensori delle parti. Del deposito è dato avviso alle parti ».

Pag. 768-790-854

GALDO. *Sostituire il proprio precedente emendamento con il seguente:*

« Facoltà del pubblico ministero e dei difensori di prendere visione, nella cancelleria del giudice istruttore, dei verbali relativi alle operazioni alle quali hanno diritto di partecipare ed assistere, nonché dei processi verbali delle ispezioni, delle perquisizioni personali, dei sequestri e delle deposizioni ».

Pag. 769-790-854

•

VALIANTE. *Sostituire il punto 24) con il seguente:*

« Deposito, nella cancelleria del giudice istruttore, degli atti relativi alle operazioni alle quali il pubblico ministero e i difensori hanno diritto di intervenire o di assistere nonché dei processi verbali dell'interrogatorio, dei sequestri, delle ispezioni e delle perquisizioni personali, entro un congruo termine dal compimento degli stessi. Deposito di tutti gli atti assunti al termine dell'istruttoria ».

Pag. 771-790-853

VALIANTE. *Aggiungere all'emendamento Galdo, dopo le parole: « di prendere visione » le altre: « previa autorizzazione del giudice istruttore ».*

Pag. 792

GALDO-VALIANTE. *Sostituire gli emendamenti precedenti con il seguente:*

« Facoltà del pubblico ministero e dei difensori delle parti di prendere visione, previa autorizzazione del giudice istruttore, dei verbali delle operazioni alle quali hanno diritto di intervenire o di assistere, nonché delle ispezioni, delle perquisizioni personali, dei sequestri e delle deposizioni testimoniali ».

Pag. 795-854

GALDO. *Sostituire i propri precedenti emendamenti con il seguente:*

« Facoltà del pubblico ministero e dei difensori delle parti di prendere visione, nella cancelleria del giudice istruttore, dei verbali relativi alle operazioni alle quali hanno diritto di intervenire e di assistere, nonché dei processi verbali delle ispezioni, delle perquisizioni personali, dei sequestri e delle deposizioni testimoniali.

Potere del giudice istruttore di vietare al pubblico ministero ed al difensore delle parti di prendere visione dei verbali e delle deposizioni testimoniali durante una delimitata fase dell'istruttoria e quando lo esigano gravi motivi di giustizia ».

Pag. 798-855

VALIANTE. *Sostituire i propri precedenti emendamenti con il seguente:*

« Facoltà del pubblico ministero e dei difensori delle parti di prendere visione dei verbali delle operazioni alle quali hanno diritto di intervenire o di assistere e, inoltre, salvo che il giudice istruttore non lo vieti per esigenze istruttorie e per un limitato tempo, dei verbali delle ispezioni, delle perquisizioni personali, dei sequestri e delle deposizioni testimoniali ».

Pag. 855-857

(Testo approvato).

24) facoltà del pubblico ministero e dei difensori delle parti di prendere visione dei verbali delle operazioni alle quali hanno diritto di intervenire o di assistere e, inoltre, salvo che il giudice istruttore non lo vieti per esigenze istruttorie e per un limitato tempo, dei verbali delle ispezioni, delle perquisizioni personali, dei sequestri e delle deposizioni testimoniali;

Pag. 857

* * *

NUOVO PUNTO 24-bis.

RICCIO. Dopo il punto 24) aggiungere il seguente:

« Deposito, nella cancelleria del giudice istruttore, degli atti a fine istruttoria ».

Pag. 858

VALIANTE. Aggiungere all'emendamento Riccio, dopo le parole: « degli atti » le seguenti: « del processo ».

Pag. 859

(Testo approvato).

24-bis) deposito, nella cancelleria del giudice istruttore, degli atti del processo al termine dell'istruttoria;

Pag. 860

* * *

PUNTO 25.

25) facoltà del pubblico ministero di assistere agli atti d'istruzione, nonché facoltà dello stesso pubblico ministero, dell'imputato e della persona offesa dal reato di presentare memorie, di indicare elementi di prova e di proporre indagini per l'accertamento della verità;

[Il punto 25) è stato assorbito dal punto 23)].

Pag. 754

PUNTO 26.

26) attribuzione al giudice istruttore del potere di ordinare l'archiviazione, quando il pubblico ministero ne faccia richiesta, per manifesta infondatezza della denuncia, querela o istanza;

Pag. 780

GALDO. *Sostituire il punto 26) con il seguente:*

« Potere del giudice istruttore di ordinare l'archiviazione, quando il pubblico ministero ne faccia richiesta, per manifesta infondatezza della denuncia, querela o istanza ».

Pag. 780

(Testo approvato).

(Identico).

26) *attribuzione al giudice istruttore del potere di ordinare l'archiviazione, quando il pubblico ministero ne faccia richiesta, per manifesta infondatezza della denuncia, querela o istanza;*

Pag. 781

* * *

NUOVO PUNTO 26-bis.

GALDO. *Dopo il punto 26) aggiungere il seguente:*

« Impugnabilità della sentenza istruttoria di proscioglimento da parte del pubblico ministero e statuizione che la stessa non fa stato nel giudizio civile ».

Pag. 781-860-888

RICCIO. *Sostituire l'emendamento Galdo con il seguente:*

« Impugnabilità della sentenza istruttoria di proscioglimento e statuizione che su di essa deciderà il giudice del dibattimento ».

Pag. 876

GALDO. *Aggiungere al proprio emendamento le seguenti parole:*

« Obbligo del giudice istruttore di sentire in ogni caso la parte lesa prima di pronunciare sentenza di proscioglimento. Previsione che, in caso di impugnazione della sentenza istruttoria di proscioglimento, il giudizio è rimesso al giudice competente per il dibattimento ».

Pag. 876-888

GALDO. *Sostituire i propri emendamenti con il seguente:*

« Impugnabilità della sentenza istruttoria di proscioglimento e statuizione che la stessa non fa stato nel giudizio civile; previsione che in caso di impugnazione della sentenza istruttoria di proscioglimento il giudizio è rimesso al giudice competente per il dibattimento ».

Pag. 889-890

(Testo approvato).

26-bis) impugnabilità della sentenza istruttoria di proscioglimento e statuizione che la stessa non fa stato nel giudizio civile; previsione che in caso di impugnazione della sentenza istruttoria di proscioglimento il giudizio è rimesso al giudice competente per il dibattimento;

Pag. 890

* * *

PUNTO 27.

27) *previsione del rinvio a giudizio mediante ordinanza, quando il giudice istruttore non ritenga di pronunciare sentenza di proscioglimento per qualsiasi causa;*

Pag. 667-690-695

RICCIO. *Sopprimere al punto 27) le parole:*
« mediante ordinanza ».

Pag. 667-690-694

GALDO. *Sostituire il punto 27) con il seguente:*

« Potere del giudice istruttore di pronunciare sentenza di proscioglimento con la formula dovuta, esclusa quella di insufficienza di prove; di disporre con ordinanza, negli altri casi, il rinvio a giudizio ».

Pag. 690-694

BOSISIO. *Aggiungere dopo la parola: « ordinanza » l'altra: « motivata ».*

Pag. 691

(Testo approvato).

(Identico).

27) previsione del rinvio a giudizio mediante ordinanza, quando il giudice istruttore non ritenga di pronunciare sentenza di proscioglimento per qualsiasi causa;

Pag. 695

NUOVO PUNTO PROPOSTO.

GUIDI. *Dopo il punto 27) aggiungere il seguente:*

« Necessità di introdurre un sistema di notificazione adeguato ed efficace a favore dell'imputato emigrato all'estero ».

Pag. 667-893

* * *

PUNTO 28.

28) previsione della durata massima dell'istruttoria, che non dovrà essere fissata in un periodo superiore a diciotto mesi. In caso di impossibilità obiettiva di rispettare il termine, il giudice istruttore ne dovrà chiedere alla sezione istruttoria la proroga per un termine non superiore ad un anno. Nel concedere la proroga la sezione istruttoria può stabilire il prolungamento del termine di cui al n. 22) per un tempo non superiore a quello della proroga stessa;

Pag. 667-970-977-979-984

GUIDI. *Sostituire il punto 28) con il seguente:*

« La durata dell'istruttoria non potrà eccedere i tre mesi con eccezionale ricorso alla proroga fino ad altri tre mesi nei casi di particolare complessità delle indagini.

Previsione che qualora siano superati i termini su indicati ne consegua l'automatica scarcerazione dell'imputato ».

Pag. 668-970-977-980-985

GALDO. *Sostituire il punto 28) con il seguente:*

« Previsione della durata massima dell'istruzione che non dovrà essere fissata in un periodo superiore a diciotto mesi. In caso d'impossibilità obiettiva di rispettare il termine, il giudice istruttore dovrà chiedere alla sezione istruttoria la proroga per un termine non superiore ad un anno. Attribuzione all'imputato della facoltà di far cessare l'istruzione richiedendo l'immediata celebrazione del giudizio, e conseguente determinazione del giudice istruttore previo parere del pubblico ministero ».

Pag. 668-970-978

MARTUSCELLI. *Sopprimere al punto 28) le parole:*

« Nel concedere la proroga, la sezione istruttoria può stabilire il prolungamento del termine di cui al n. 22) per un tempo non superiore a quello della proroga stessa ».

Pag. 668-971

VALIANTE. *Sopprimere il punto 28).*

In subordinata: sostituire il punto 28) con il seguente:

« Previsione della durata massima dell'istruttoria che dovrà essere fissata in un periodo inferiore ad un anno ».

Pag. 976-978

GUIDI-BAVETTA. *Sostituire la seconda parte del punto 28) con la seguente:*

« L'istruttoria può essere prorogata di mesi sei solo nei casi di accertamenti tecnici complessi afferenti alla capacità di intendere e di volere dell'imputato ».

Pag. 976-979

MILIA. *Aggiungere al punto 28) il seguente comma:*

« Qualora l'istruttoria non sia stata chiusa nei termini, il giudice istruttore dispone il proscioglimento o il rinvio a giudizio dell'imputato in base agli atti e agli elementi acquisiti ».

Pag. 976-984

ROMEO. *Al punto 28) aggiungere il seguente comma:*

« Attribuzione all'imputato della facoltà di far cessare l'istruzione richiedendo l'immediata celebrazione del giudizio, e conseguente determinazione del giudice istruttore previo parere del pubblico ministero ».

Pag. 984

(Testo approvato prima del coordinamento).

28) previsione della durata massima dell'istruttoria, che non dovrà essere fissata per un periodo superiore ad un anno. In caso d'impossibilità obiettiva di rispettare il termine, il giudice istruttore dovrà chiedere al tribunale in camera di consiglio la proroga per un termine non superiore ad un anno. Nel concedere la proroga il tribunale in camera di consiglio può stabilire il prolungamento del termine di cui al n. 22) per un tempo non superiore a quello della proroga stessa;

Pag. 985

EMENDAMENTI PER COORDINAMENTO DEL PUNTO 28.

MILIA. *Al punto 28) aggiungere il seguente:*

« La durata della carcerazione preventiva degli imputati nella fase dell'istruttoria non può superare quella entro la quale l'istruttoria stessa debba essere chiusa ».

Pag. 990

RICCIO. *Sostituire le parole: « del termine di cui al n. 22) » con le altre: « del termine di cui sopra ».*

Pag. 1080-1081

VALIANTE. *Sopprimere al punto 28) le seguenti parole:*

« Nel concedere la proroga il tribunale in camera di consiglio può stabilire il prolungamento del termine di cui al n. 22) per un tempo non superiore a quello della proroga stessa ».

Pag. 1081

(Testo definitivo dopo il coordinamento).

28) previsione della durata massima dell'istruttoria, che non dovrà essere fissata per un periodo superiore ad un anno. In caso di impossibilità obiettiva di rispettare il termine, il giudice istruttore dovrà chiedere al tribunale in camera di consiglio la proroga per un determinato termine non superiore ad un anno;

Pag. 1081

* * *

NUOVO PUNTO 28-bis.

GUIDI. *Dopo il punto 28) aggiungere il seguente:*

« Previsione che, qualora siano superati i termini di cui al numero precedente, ne consegue l'automatica scarcerazione dell'imputato ».

Pag. 985

(Testo approvato)

28-bis) previsione che, qualora siano superati i termini di cui al numero precedente, ne consegue l'automatica scarcerazione dell'imputato;

Pag. 985

* * *

PUNTO 29.

29) adozione di una disciplina intesa ad assicurare la concentrazione del dibattimento in una o in poche udienze;

Pag. 632-668-695

VALIANTE. *Sostituire il punto 29) con il seguente:*

« Immediatezza del dibattimento e concentrazione in una o in poche udienze ».

Pag. 632-668-695

GALDO. *Sostituire il punto 29) con il seguente:*

« Adozione di una disciplina intesa a facilitare l'immediatezza del dibattimento e la sua maggiore concentrazione ».

Pag. 633-669-695

VALIANTE. *Sostituire il proprio emendamento con il seguente:*

« Adozione di una disciplina intesa ad assicurare l'immediatezza dell'assunzione delle prove e la concentrazione del dibattimento in una o in poche udienze ».

Pag. 695

•
RICCIO. *Sopprimere il punto 29).*

In subordinata: sopprimere al secondo emendamento Valiante le parole:

« in una o in poche udienze ».

Pag. 669-695

VALIANTE. *Sostituire i propri precedenti emendamenti con il seguente:*

« Immediatezza e concentrazione del dibattimento ».

Pag. 696

(Testo approvato).

29) immediatezza e concentrazione del dibattimento;

Pag. 696

* * *

PUNTO 30.

30) esame diretto dell'imputato, dei testimoni e dei periti, da parte del pubblico ministero e dei difensori, con le garanzie idonee ad assicurare la lealtà dell'esame e la genuinità delle risposte, sotto la direzione e la vigilanza del presidente del collegio o del pretore, che decide immediatamente sulle eccezioni;

Pag. 633-696-698

VALIANTE. *Sostituire il punto 30) con il seguente:*

« Esame diretto dell'imputato, dei testimoni e dei periti, da parte del pubblico ministero e dei difensori, con le garanzie idonee ad assicurare la lealtà dell'esame e la genuinità delle risposte sotto la direzione e la vigilanza del presidente del collegio o del pretore, che decide immediatamente sulle eccezioni; al termine, il presidente o il pretore pone agli stessi le domande che ritiene necessarie ».

Pag. 633-696

GALDO. *Sostituire il punto 30) con il seguente:*

« Esame diretto dell'imputato, dei testimoni e dei periti, da parte del pubblico ministero e dei difensori, con le garanzie idonee ad assicurare la lealtà dell'esame e la genuinità delle risposte, sotto la direzione e la vigilanza del presidente del collegio o del pretore (che decidono immediatamente sulle eccezioni) e con facoltà di questi di porre, al termine di ciascun esame, agli stessi le domande che ritengono necessarie ».

Pag. 633-697

GUIDI. *Dopo il punto 28) aggiungere il seguente comma:*

« Adozione di una disciplina intesa a garantire pienamente il principio del contraddittorio, con la partecipazione a tutti gli atti del dibattimento del pubblico ministero e dei difensori nominati dalle parti private a pena di nullità ».

Pag. 668-894

GUIDI. *Aggiungere dopo il punto 28) il seguente:*

« Libertà della stampa di pubblicare informazioni che possano contribuire all'accertamento dei fatti e notizie relativi ad atti del procedimento penale.

Previsione del diritto di astenersi dal testimoniare da parte del giornalista, in quanto determinato da segreto professionale ».

Pag. 668-894-897

VALIANTE. *Aggiungere al punto 30) del testo governativo le seguenti parole:*

« Il presidente o il pretore può integrare l'esame con le domande che ritiene necessarie ».

Pag. 697-699

(Testo approvato).

30) esame diretto dell'imputato, dei testimoni, dei periti, da parte del pubblico ministero e dei difensori con le garanzie idonee ad assicurare la lealtà dell'esame e la genuinità delle risposte, sotto la direzione e la vigilanza del presidente del collegio o del pretore, che decide immediatamente sulle eccezioni; il presidente o il pretore può integrare l'esame con le domande che ritiene necessarie;

Pag. 699

PUNTO 31.

31) rigorosa limitazione della lettura nel dibattimento degli atti istruttori e degli atti di polizia giudiziaria, contenenti dichiarazioni, ai casi di irripetibilità dell'atto;

Pag. 801

VALIANTE. *Sostituire il punto 31) con il seguente:*

« Acquisizione orale in dibattimento di tutti gli elementi di prova che sia possibile; lettura degli atti istruttori limitatamente ai casi di irripetibilità dell'atto ».

Pag. 801

GALDO. *Sostituire il punto 31) con il seguente:*

« Rigorosa limitazione della lettura nel dibattimento degli atti istruttori compiuti con le garanzie dell'assistenza dei difensori e, per quelli contenenti dichiarazioni, solo nei casi di irripetibilità dell'atto ».

Pag. 801

VALIANTE. *Sostituire all'emendamento Galdo le parole: « e per quelli » con le altre: « degli atti ».*

Pag. 817

MILIA. *Sostituire il punto 31) con il seguente:*

« Rigorosa limitazione della lettura nel dibattimento degli atti istruttori con le garanzie dell'assistenza dei difensori e, per quelli contenenti dichiarazioni, solo nei casi di irripetibilità dell'atto ».

Pag. 806

GALDO-VALIANTE. *Sostituire il punto 31) con il seguente:*

« Rigorosa limitazione della lettura nel dibattimento degli atti istruttori compiuti con le garanzie dell'assistenza dei difensori e, per gli atti contenenti dichiarazioni, solo nei casi di irripetibilità dell'atto ».

Pag. 824

MILIA. *Aggiungere alla fine dell'emendamento Galdo le seguenti parole:*

« o divenuto tale ovvero qualora vi sia l'accordo di tutte le parti in causa e del pubblico ministero ».

Pag. 817-824

BREGANZE. *Aggiungere alla fine del punto 31) le seguenti parole:*

« ed ove intervenga il consenso delle parti e sussistano motivi di utilità processuale ».

Pag. 805-824

VALIANTE. *Aggiungere alla fine del punto 31) le seguenti parole:*

« solo nei casi di irripetibilità, oppure nell'accordo delle parti ».
Pag. 825

GOVERNO. *Alla fine del punto 31) aggiungere le seguenti parole:*

« oppure sull'accordo di tutte le parti ».
Pag. 825

GUIDI. *Alla fine del punto 31) aggiungere le seguenti parole:*

« Divieto al pubblico ministero di esibire le dichiarazioni raccolte per contestare le dichiarazioni orali dibattimentali ».

Pag. 805-825-835-837

(Testo approvato prima del coordinamento).

31) rigorosa limitazione della lettura nel dibattimento degli atti istruttori compiuti con le garanzie dell'assistenza dei difensori e per gli atti contenenti dichiarazioni solo nei casi di irripetibilità dell'atto, oppure sull'accordo delle parti; ;

Pag. 837-1061

EMENDAMENTO PER COORDINAMENTO DEL PUNTO 31.

PRESIDENTE. *Sostituire le parole: « con le garanzie dell'assistenza dei difensori » con le altre: « con le garanzie previste nel n. 23) ».*

Pag. 1067

(Testo definitivo dopo il coordinamento).

31) rigorosa limitazione della lettura nel dibattimento degli atti istruttori compiuti con le garanzie previste nel n. 23) e degli atti contenenti dichiarazioni, solo nei casi di irripetibilità dell'atto, oppure sull'accordo delle parti;

Pag. 1068

* * *

NUOVO PUNTO 31-bis.

VALIANTE. *Dopo il punto 31) aggiungere il seguente:*

« Decorrenza del termine dell'impugnazione dalla data di avviso del deposito del provvedimento in cancelleria ».

Pag. 838

VALIANTE. *Aggiungere alla fine del proprio emendamento le seguenti parole:*

« e contestuale deposito dei motivi ».

Pag. 838

GALDO. *Dopo il punto 31) aggiungere il seguente:*

« Decorrenza del termine dell'impugnazione dalla data di avviso del deposito in cancelleria e ammissibilità della stessa indipendentemente dalla qualificazione ad essa data dalle parti ».

Pag. 838

MARTUSCELLI. *Dopo il punto 31) aggiungere il seguente:*

« Decorrenza del termine di impugnazione dalla data di avviso del deposito della sentenza in cancelleria.

Irrilevanza dell'inesatta o incompleta indicazione del mezzo di impugnazione ».

Pag. 838

GALDO. *Sostituire il proprio emendamento con il seguente:*

« Scadenza del termine di impugnazione dopo l'avviso del deposito della sentenza; ammissibilità dell'impugnazione indipendentemente dalla qualificazione ad essa data dalle parti ».

Pag. 839-843-844

BREGANZE. *Sostituire l'emendamento Valiante con il seguente:*

« Scadenza contemporanea del termine per l'impugnazione a quella per la presentazione dei motivi ».

Pag. 838

(Testo approvato).

31-bis) scadenza del termine della impugnazione dopo l'avviso del deposito del provvedimento e ammissibilità dell'impugnazione indipendentemente dalla qualificazione ad essa data dalle parti;

Pag. 844

* * *

NUOVO PUNTO PROPOSTO.

MARTUSCELLI. *Dopo il punto 31-bis) aggiungere il seguente:*

« Riconoscimento dell'effetto pienamente devolutivo dell'appello ».

Pag. 844-846

NUOVO PUNTO 31-ter.

GUIDI. *Dopo il punto 31-bis) aggiungere i seguenti punti:*

« Effettivo giudizio sulla personalità dell'imputato con possibilità di disporre ed acquisire, in ogni stato e grado del giudizio, elementi dell'osservazione e dallo studio sui fattori fisiopsichici, ambientali e sociali della pericolosità dell'imputato, al fine di conseguire una compiuta conoscenza del soggetto ».

« Adozione di una disciplina intesa ad assicurare la massima pubblicità del dibattimento e, in ogni caso, la pubblicità della discussione a pena di nullità ».

« Divieto di fondare la decisione su fatto diverso da quello contestato ».

« Obbligo del giudice di premettere alla lettura del dispositivo una sommaria esposizione orale dei motivi sui quali è fondata la decisione ».

Pag. 837-897-899-903-904-991

ZOBOLI. *Sostituire all'emendamento Guidi 31-bis) le parole:*

« Effettivo giudizio » con le altre: « Per l'effettivo giudizio ».

Pag. 996

VALIANTE. *Sostituire l'emendamento Guidi con il seguente:*

« Effettivo giudizio sulla personalità dell'imputato, con possibilità di disporre e di acquisire, in ogni stato e grado del giudizio, elementi che consentano una compiuta conoscenza del soggetto ».

Pag. 996-997

(Testo approvato).

n. 31-ter) *Effettivo giudizio sulla personalità dell'imputato con la possibilità di disporre e di acquisire, in ogni stato e grado del giudizio, elementi che consentano una compiuta conoscenza del soggetto.*

Pag. 997

* * *

PUNTO 32.

32) ammissibilità di nuovi motivi dell'impugnazione;

Pag. 846

(Testo approvato).

(Identico).

32) *ammissibilità di nuovi motivi dell'impugnazione;*

Pag. 846

NUOVO PUNTO PROPOSTO.

GUIDI. *Al punto 32) aggiungere i seguenti commi:*

« Previsione a favore della parte che vi abbia interesse dall'impugnazione anche per la sola motivazione della sentenza.

Riduzione al minimo delle cause di inammissibilità dell'impugnazione tenendo presente prevalentemente la volontà di proporre gravame indipendentemente dall'ammissibilità dell'appello o del ricorso ».

Pag. 846-905-906

* * *

PUNTO 33.

33) ammissibilità dell'assunzione nel procedimento di appello di prove richieste, ma non assunte, nel procedimento di primo grado;

Pag. 847

GUIDI. *Aggiungere alla fine del punto 33) le seguenti parole:*

« Previsione della rinnovazione totale o parziale del dibattimento, su richiesta delle parti e relativa a fatti utili all'accertamento della verità ».

Pag. 847

GOVERNO. *Sostituire il punto 33) con il seguente:*

« Ammissibilità di assunzione nel procedimento di appello di nuove prove e previsione della rinnovazione totale o parziale del dibattimento ».

Pag. 848

VALIANTE. *Sostituire il punto 33) con il seguente:*

« Ammissibilità dell'assunzione nel procedimento di appello di nuove prove e della rinnovazione parziale o totale del dibattimento ».

Pag. 849-850

(Testo approvato).

33) ammissibilità dell'assunzione, nel procedimento di appello, di nuove prove e della rinnovazione parziale o totale del dibattimento;

Pag. 850

NUOVO PUNTO PROPOSTO.

GUIDI. *Dopo il punto 33) aggiungere il seguente:*

« Revisione del procedimento per cassazione in modo: 1) da conferire alla suprema corte l'esclusivo sindacato di legittimità e da riservare alle sezioni unite della corte d'appello competente il sindacato sulla motivazione logica della sentenza, e per contraddittorietà fra la parte motiva ed il dispositivo di essa; 2) da escludere il procedimento a sezioni unite; 3) da prevedere il diritto di replica delle parti al dibattimento ».

Pag. 1012-1014

NUOVO PUNTO PROPOSTO.

VALIANTE. *Dopo il punto 33) aggiungere i seguenti:*

« Ammissibilità dell'impugnazione indipendentemente dalla qualificazione ad esso data dalla parte ».

« Potere della parte civile di impugnare le sentenze penali, ove sia preclusa l'azione civile ».

Pag. 906-1012

NUOVO PUNTO PROPOSTO.

ZOBOLI. *Dopo il punto 33) aggiungere il seguente:*

« Per tutti i gravami (opposizione a decreto, appello e ricorso) è stabilito un unico termine di giorni cinque. I gravami possono essere presentati dall'imputato e dal difensore nella cancelleria penale del giudice *a quo*, oppure in quella della pretura ove risiedono ».

Pag. 1014

* * *

PUNTO 34.

34) ampliamento dei casi di ammissibilità della revisione per una più efficace tutela dell'innocente;

Pag. 907-908

GUIDI. *Alla fine del punto 34) aggiungere le seguenti parole:*

« Riforma del procedimento per revisione in modo che sia devoluto alle sezioni unite della corte d'appello competente e che si svolga con le garanzie del pubblico dibattimento ».

Pag. 907-908

BREGANZE. *Al punto 34) aggiungere alla fine le seguenti parole:*

« Assicurando anche in tal sede le garanzie del contraddittorio, della difesa, della pubblicità ».

Pag. 908

PRESIDENTE. *Sostituire l'emendamento Breganze con il seguente:*

« Garantendo il contraddittorio nel relativo procedimento ».

Pag. 908

(Testo approvato).

34) *ampliamento dei casi di ammissibilità della revisione per una più efficace tutela dell'innocente, garantendo il contraddittorio nel relativo procedimento;*

Pag. 909

* * *

PUNTO 35.

35) *revisione del processo per l'applicazione delle misure di sicurezza, al fine di assicurare all'interessato adeguate garanzie giurisdizionali;*

Pag. 909-997

GUIDI. *Sostituire il punto 35) con il seguente:*

« Revisione del processo per l'applicazione delle misure di sicurezza, affermandone il carattere giurisdizionale anche al fine di prevedere per esso le garanzie caratteristiche del dibattimento, un effettivo giudizio di pericolosità, con l'assistenza di personale specializzato, e l'impugnabilità dei provvedimenti ».

Pag. 909-997

VALIANTE. *Sostituire il punto 35) con il seguente:*

« Revisione del procedimento per l'applicazione delle misure di sicurezza al fine di assicurare un effettivo giudizio sulla pericolosità; garanzia del contraddittorio e impugnabilità del provvedimento ».

Pag. 1001

MILIA. *Aggiungere alla fine punto 35) del disegno di legge le seguenti parole:*

« Al fine di assicurare all'interessato le garanzie giurisdizionali previste dal dibattimento in quanto applicabili ».

Pag. 1001-1004

RICCIO. *Sostituire il punto 35) con il seguente:*

« Giurisdizionalizzazione del processo relativo all'applicazione delle misure di sicurezza ».

Pag. 1001

ACCREMAN. *Sostituire il punto 35) con il seguente:*

« Giurisdizionalizzazione del processo relativo all'applicazione delle misure di sicurezza al fine di assicurare un effettivo giudizio sulla pericolosità; garanzia del contraddittorio e impugnabilità del provvedimento ».

Pag. 1002

VALIANTE. *Sostituire il punto 35) con il seguente:*

« Giurisdizionalizzazione del processo relativo all'applicazione delle misure di sicurezza al fine di assicurare il giudizio sulla pericolosità, la garanzia del contraddittorio, la impugnabilità dei provvedimenti ».

Pag. 1003

RICCIO-VALIANTE. *Sostituire il punto 35) con il seguente:*

« Giurisdizionalizzazione del processo relativo all'applicazione delle misure di sicurezza al fine di assicurare il giudizio sulla pericolosità, la garanzia del contraddittorio, la impugnabilità dei provvedimenti ».

Pag. 1004

(Testo approvato).

35) giurisdizionalizzazione del procedimento per l'applicazione delle misure di sicurezza; effettivo giudizio sulla pericolosità; garanzia del contraddittorio e impugnabilità dei provvedimenti;

Pag. 1005

* * *

NUOVO PUNTO PROPOSTO.

ZOBOLI. *Dopo il punto 35) aggiungere il seguente:*

« Partecipazione del popolo all'amministrazione della giustizia mediante l'istituzione della giuria nei processi di corte di assise ».

Pag. 904-1005

PUNTO 36.

36) adeguamento al mutato valore della moneta dei limiti di valore previsti dal vigente codice;

Pag. 850

(Testo approvato).

(Identico).

36) adeguamento al mutato valore della moneta dei limiti di valore previsti dal vigente codice;

Pag. 850

* * *

NUOVO PUNTO 36-bis.

VALIANTE. Dopo il punto 36) aggiungere il seguente punto:

« Unificazione presso il pubblico ministero dell'esecuzione penale, salve le funzioni proprie del giudice di sorveglianza.

Riparazione dell'errore giudiziario in tutti i casi di ingiusta detenzione ».

Pag. 1014-1016

GALDO. Dopo il punto 36) aggiungere il seguente:

« Risarcimento di ufficio in tutti i casi in cui la detenzione subìta non sia stata confermata da una sentenza di condanna ».

Pag. 1014

PENNACCHINI. Dopo il punto 22), successivamente dopo il punto 36), aggiungere il seguente:

« Risarcimento di ufficio, sulla base del coefficiente di ragguaglio stabilito per la conversione in giorni di detenzione delle pene pecuniarie non eseguite, e senza pregiudizio per l'azione intesa ad ottenere una più equa riparazione, in tutti i casi in cui la detenzione subìta non trovi riscontro in una sentenza di condanna ».

Pag. 311-1016

(Testo approvato).

36-bis) riparazione dell'errore giudiziario in tutti i casi di ingiusta detenzione;

Pag. 1017

* * *

NUOVO PUNTO PROPOSTO.

GALDO. *Dopo il punto 36-bis) aggiungere il seguente:*

« Previsione di un particolare procedimento per le imputazioni di ingiuria e diffamazione con facoltà di prova, ripristinando l'istituto della citazione diretta, assicurando l'effettiva sollecitudine del procedimento, e autorizzando l'impugnazione dell'offeso per la sola motivazione ».

Pag. 906-1017

GALDO. *Dopo il punto 36-bis) aggiungere il seguente:*

« Revisione delle norme sulla esecuzione penale, accrescendo la diretta sorveglianza del giudice e le ipotesi di intervento dello stesso ».

Pag. 1017

* * *

PUNTO 37.

37) coordinamento organico di tutte le norme del codice di procedura penale con i criteri e i principî sopra enunciati;

Pag. 1024-1047-1054

RICCIO. *Aggiungere dopo le parole:* « del codice di procedura penale » *le altre:* « e del regolamento penitenziario nonché dell'ordinamento giudiziario ».

Pag. 1047-1054

VALIANTE. *Sostituire il punto 37) con il seguente:*

« Coordinamento organico con i criteri ed i principî sopra enunciati di tutte le norme del vigente codice di procedura penale, dell'ordinamento penitenziario, delle convenzioni internazionali, nonché delle altre norme che saranno vigenti al momento della promulgazione del nuovo codice in materia di procedura penale ».

Pag. 1047

VALIANTE. *Sostituire il proprio precedente emendamento con il seguente:*

« Coordinamento organico con i criteri ed i principi sopra enunciati di tutte le norme del vigente codice di procedura penale, dell'ordinamento penitenziario, dell'ordinamento giudiziario, delle convenzioni internazionali, nonché delle altre norme che saranno vigenti al momento della promulgazione del nuovo codice in materia di procedura penale ».

Pag. 1049-1054

PENNACCHINI. *Aggiungere dopo il punto 1), successivamente dopo il punto 37), il seguente comma:*

« Ricezione automatica ed integrale, salvo adeguamenti di coordinamento, delle norme che in sede legislativa normale saranno nel frattempo emanate in materia di procedura penale ».

Pag. 311-316-348-371-1023-1047-1054

(Testo approvato).

(Identico).

37) coordinamento organico di tutte le norme del codice di procedura penale con i criteri ed i principi sopra enunciati.

Pag. 1054

* * *

NUOVO PUNTO PROPOSTO.

PENNACCHINI. *Dopo il punto 2), successivamente dopo il punto 37), aggiungere il seguente:*

« Attribuzione al pubblico ministero di compiti e prerogative in funzione della posizione riconosciutagli dall'ordinamento giudiziario vigente all'epoca di emanazione delle norme delegate ».

Pag. 311-316-376-1055-1059-1060

* * *

ART. 3.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il termine stabilito dall'articolo 1 ed udito il parere della commissione ivi prevista, le norme di coordinamento del nuovo codice di procedura penale con tutte le altre leggi dello Stato, nonché le norme di carattere transitorio necessarie per l'attuazione del codice stesso.

Pag. 1055

(Testo approvato).

(Identico).

ART. 3.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il termine stabilito dall'articolo 1 ed udito il parere della commissione ivi prevista, le norme di coordinamento del nuovo codice di procedura penale con tutte le altre leggi dello Stato, nonché le norme di carattere transitorio necessarie per l'attuazione del codice stesso.

Pag. 1055

* * *

ART. 4.

È autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1965 al 1967, la spesa di lire 15 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esecuzione di indagini, studi e ricerche; preparazione di documenti, di relazioni e di elaborati; per le spese di funzionamento e per i compensi ed i rimborsi di spese da corrispondere ai componenti di commissioni di studio con relative segreterie nominate per l'attuazione della presente legge.

Pag. 1086

V COMMISSIONE BILANCIO. *Sostituire le parole: « dal 1965 al 1967 » con le altre: « dal 1966 al 1968 ».*

Pag. 1087

PENNACCHINI. *Sostituire l'articolo 4 con il seguente:*

« È autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1966 al 1968, la spesa di lire 50 milioni, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esecuzione di indagini, studi e ricerche; preparazione di documenti, di relazioni e di elaborati; per le spese di funzionamento e per i compensi ed i rimborsi di spese da corrispondere ai componenti di commissioni di studio con relative segreterie nominate per l'attuazione della presente legge ».

Pag. 1086

(Testo approvato).

ART. 4.

È autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1966 al 1968, la spesa di lire 15 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esecuzione di indagini, studi e ricerche; preparazione di documenti, di relazioni e di elaborati;

per le spese di funzionamento e per i compensi ed i rimborsi di spese da corrispondere ai componenti di commissioni di studio con relative segreterie nominate per l'attuazione della presente legge.

Pag. 1087

* * *

ART. 5.

Alla spesa prevista nel precedente articolo si provvede per l'anno 1965 mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, concernente oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Pag. 1087

V COMMISSIONE BILANCIO. *Sostituire le parole: « per l'anno 1965 » con le altre: « per l'anno 1966 ».*

Pag. 1087

(Testo approvato).

ART. 5.

Alla spesa prevista nel precedente articolo si provvede per l'anno 1966 mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, concernente oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Pag. 1088